

LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO

I testi fondamentali commentati con la dottrina
e annotati con la giurisprudenza

CODICE DI PROCEDURA PENALE

a cura di

Giovanni Canzio – Renato Bricchetti

coordinamento di
Andrea Montagni

II Edizione

Tomo I (Artt. 1-378)

 **GIUFFRÈ**
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

Sezione non inclusa

Curatori

Giovanni CANZIO - Renato BRICCHETTI

Coordinatore

Andrea MONTAGNI

Elenco degli Autori

Rossano ADORNO	(114-115 <i>bis</i>)
Caterina AMBROSINO	(293-296; 302; 305-308)
Gastone ANDREAZZA	(197-197 <i>bis</i> ; 210; 529-537 <i>bis</i>)
Ercole APRILE	(280-290; 582-590; 592)
Giovanni ARIOLLI	(615-628)
Fulvio BALDI	(143-147; 312-313)
Antonio BALSAMO	(194-196; 198-209)
Aurelio BARAZZETTA	(500-510)
Anna BARBIERI	(17-27; 354-357)
Alessandra BASSI	(291-292; 297-301; 303-304)
Sergio BELTRANI	(1-11 <i>bis</i> ; 465-466; 468-469; 484-495; 549-557; 559-567)
Paolo BERNAZZANI	(60-73)
Monica BONI	(606-614)
Manfredi BONTEMPELLI	(336-357)
Matilde BRANCACCIO	(266-271)
Renato BRICCHETTI	(416-418; 421-433; 581; 591)
Annalisa BUCCARELLA	(316-320)
Andrea CABIALE	(175-175 <i>bis</i>)
Luciano CALÒ	(55-59; 116-121; 244-265; 629-634; 685-695)
Raffaele CANTONE	(234-243)
Gabriella CAPPELLO	(444-448)
Angelo CAPUTO	(34-49)
Roberta CASIRAGHI	(568-571; 573-574; 576-578 <i>ter</i>)
Fabio CASSIBBA	(651-654)
Francesco CENTOFANTI	(655-664)
Giuseppe CERNUTO	(470-483; 538-548)
Assunta COCOMELLO	(134-142)
Antonio CORBO	(511-512 <i>bis</i>)
Francesca COSTANTINI	(314-315)
Alessandro D'ANDREA	(665-668; 677-678)
Fabrizio D'ARCANGELO	(379-391)
Agnese DEL GIUDICE	(321-325)
Paolo DI GERONIMO	(405-415 <i>ter</i> ; 453-458 <i>bis</i>)
Giovanni DIOTALLEVI	(730-746 <i>quater</i>)
Chiara FIANDANESE	(358-363; 392-404; 467; 496-499)
Maria Silvia GIORGI	(449-452; 558-558 <i>bis</i>)
Cristina INGRAO	(211-233)

ELENCO DEGLI AUTORI

Alberto MACCHIA	(628 <i>bis</i>)
Enrico MANCUSO	(648-650)
Francesco MANFRIN	(28-33 <i>novies</i>)
Valentina MARCHESI	(336-344; 345-354)
Rossella MASTROTOTARO	(109-113; 122-124; 272-279)
Stefano MOGINI	(696-719)
Gemma OCCHIPINTI	(679-684)
Giada PACIFICO	(434-437)
Ignazio PARDO	(593-605)
Vincenzo PEZZELLA	(513-515)
Raffaele PICCIRILLO	(464 <i>bis</i> -464 <i>novies</i>)
Michele PISATI	(579-580)
Luca PISTORELLI	(438-443)
Francesco Paolo PITARRESI	(669-676)
Giorgio PIZIALI	(309-311)
Sandra RECCHIONE	(358-363; 392-404; 467; 496-499)
Ciro RIVIEZZO	(187-193)
Andrea SALEMME	(125-133 <i>ter</i> ; 364-378; 459-464)
Maria Elena SANTUCCI	(572; 575)
Alessio SCARCELLA	(148-171; 177-186)
Valentina SELLAROLI	(172-174; 176)
Michele TORIELLO	(74-89)
Viviana TORREGGIANI	(90-108)
Debora TRIPICCIONE	(516-528)
Elga TURCO	(12-16)
Alessandro VALENTI	(330-335 <i>quater</i>)
Gianluca VARRASO	(419-420 <i>sexies</i>)
Francesco VERGINE	(50-54 <i>quater</i> ; 391 <i>bis</i> -391 <i>decies</i> ; 635-647)
Andrea ZAMPINI	(326-329)
Elena ZANETTI	(720-729 <i>quinquies</i>)

Elenco degli Autori per articolo

Codice di procedura penale

Libro I

(1-11 *bis*)

(12-16)

(17-27)

(28-33 *novies*)

(34-49)

(50-54 *quater*)

(55-59)

(60-73)

(74-89)

(90-108)

Sergio BELTRANI

Elga TURCO

Anna BARBIERI

Francesco MANFRIN

Angelo CAPUTO

Francesco VERGINE

Luciano CALÒ

Paolo BERNAZZANI

Michele TORIELLO

Viviana TORREGGIANI

Libro II

(109-113)

(114-115 *bis*)

(116-121)

(122-124)

Rossella MASTROTOTARO

Rossano ADORNO

Luciano CALÒ

Rossella MASTROTOTARO

ELENCO DEGLI AUTORI

(125-133 <i>ter</i>)	Andrea SALEMME
(134-142)	Assunta COCOMELLO
(143-147)	Fulvio BALDI
(148-171)	Alessio SCARCELLA
(172-174)	Valentina SELLAROLI
(175-175 <i>bis</i>)	Andrea CABIALE
(176)	Valentina SELLAROLI
(177-186)	Alessio SCARCELLA

Libro III

(187-193)	Ciro RIVIEZZO
(194-196)	Antonio BALSAMO
(197-197 <i>bis</i>)	Gastone ANDREAZZA
(198-209)	Antonio BALSAMO
(210)	Gastone ANDREAZZA
(211-233)	Cristina INGRAO
(234-243)	Raffaele CANTONE
(244-265)	Luciano CALÒ
(266-271)	Matilde BRANCACCIO

Libro IV

(272-279)	Rossella MASTROTOTARO
(280-290)	Ercole APRILE
(291-292)	Alessandra BASSI
(293-296)	Caterina AMBROSINO
(297-301)	Alessandra BASSI
(302)	Caterina AMBROSINO
(303-304)	Alessandra BASSI
(305-308)	Caterina AMBROSINO
(309-311)	Giorgio PIZIALI
(312-313)	Fulvio BALDI
(314-315)	Francesca COSTANTINI
(316-320)	Annalisa BUCCARELLA
(321-325)	Agnese DEL GIUDICE

Libro V

(326-329)	Andrea ZAMPINI
(330-335 <i>quater</i>)	Alessandro VALENTI
(336-344)	Manfredi BONTEMPELLI – Valentina MARCHESI
(344 <i>bis</i>)	Manfredi BONTEMPELLI
(345-353)	Manfredi BONTEMPELLI – Valentina MARCHESI
(354-357)	Manfredi BONTEMPELLI – Anna BARBIERI
(358-363)	Sandra RECCHIONE – Chiara FIANDANESE
(364-378)	Andrea SALEMME
(379-391)	Fabrizio D'ARCANGELO
(391 <i>bis</i> -391 <i>decies</i>)	Francesco VERGINE
(392-404)	Sandra RECCHIONE – Chiara FIANDANESE
(405-415 <i>ter</i>)	Paolo DI GERONIMO
(416-418)	Renato BRICCHETTI
(419-420 <i>sexies</i>)	Gianluca VARRASO
(421-433)	Renato BRICCHETTI
(434-437)	Giada PACIFICO

Libro VI

(438-443)
 (444-448)
 (449-452)
 (453-458 *bis*)
 (459-464)
 (464 *bis*-464 *novies*)

Luca PISTORELLI
 Gabriella CAPPELLO
 Maria Silvia GIORGI
 Paolo DI GERONIMO
 Andrea SALEMME
 Raffaele PICCIRILLO

Libro VII

(465-466)
 (467)
 (468-469)
 (470-483)
 (484-495)
 (496-499)
 (500-510)
 (511-512 *bis*)
 (513-515)
 (516-528)
 (529-537 *bis*)
 (538-548)

Sergio BELTRANI
 Sandra RECCHIONE – Chiara FIANDANESE
 Sergio BELTRANI
 Giuseppe CERNUTO
 Sergio BELTRANI
 Sandra RECCHIONE – Chiara FIANDANESE
 Aurelio BARAZZETTA
 Antonio CORBO
 Vincenzo PEZZELLA
 Debora TRIPPICCIONE
 Gastone ANDREAZZA
 Giuseppe CERNUTO

Libro VIII

(549-557)
 (558-558 *bis*)
 (559-[567])

Sergio BELTRANI
 Maria Silvia GIORGI
 Sergio BELTRANI

Libro IX

(568-571)
 (572)
 (573-574)
 (575)
 (576-578 *ter*)
 (579-580)
 (581)
 (582-590)
 (591)
 (592)
 (593-605)
 (606-614)
 (615-628)
 (628 *bis*)
 (629-634)
 (635-647)

Roberta CASIRAGHI
 Maria Elena SANTUCCI
 Roberta CASIRAGHI
 Maria Elena SANTUCCI
 Roberta CASIRAGHI
 Michele PISATI
 Renato BRICCHETTI
 Ercole APRILE
 Renato BRICCHETTI
 Ercole APRILE
 Ignazio PARDO
 Monica BONI
 Giovanni ARIOLLI
 Alberto MACCHIA
 Luciano CALÒ
 Francesco VERGINE

Libro X

(648-650)
 (651-654)
 (655-664)
 (665-668)
 (669-676)

ENRICO MANCUSO
 Fabio CASSIBBA
 FRANCESCO CENTOFANTI
 Alessandro D'AMORE

Termine estratto capitolo

Sezione non inclusa

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

I. OPERE DI CARATTERE GENERALE

AMODIO-DOMINIONI, Comm.	AMODIO-DOMINIONI, <i>Commentario del nuovo codice di procedura penale</i> , Milano, I-II, 1989; III, 1990; Appendice, 1990
CANEPÀ-MERLO, Manuale	CANEPÀ-MERLO, <i>Manuale di diritto penitenziario</i> , Milano, 2010
CAPRIOLI-VICOLI, Procedura	CAPRIOLI-VICOLI, <i>Procedura penale dell'esecuzione</i> , Torino, 2011
CHIAVARIO, Comm.	CHIAVARIO, <i>Commento al nuovo codice di procedura penale</i> , I-VI, Torino, 1989-1991
CHIAVARIO, Norm. compl.	CHIAVARIO, <i>Commento al nuovo codice di procedura penale</i> , Normativa complementare, I-II, Torino, 1992
CHIAVARIO, I Agg.	CHIAVARIO, <i>Commento al nuovo codice di procedura penale</i> , Primo aggiornamento, Torino, 1992
CHIAVARIO, II Agg.	CHIAVARIO, <i>Commento al nuovo codice di procedura penale</i> , Secondo aggiornamento, Utet, 1993
CHIAVARIO, III Agg.	CHIAVARIO, <i>Commento al nuovo codice di procedura penale</i> , Terzo aggiornamento, Torino, 1997
CHIAVARIO, IV Agg.	CHIAVARIO, <i>Commento al nuovo codice di procedura penale</i> , Quarto aggiornamento, Torino, 1998
CHIAVARIO, Diritto	CHIAVARIO, <i>Diritto processuale penale</i> , Torino, 2015
CONSO-BARGIS, Glossario	CONSO-BARGIS, <i>Glossario della nuova procedura penale</i> , Milano, 1992
CONSO-GREVI/CONSO-ILLUMINATI, Comm. breve	CONSO-GREVI-ILLUMINATI, <i>Commentario breve al codice di procedura penale</i> , Padova, 2020
CONSO-GREVI-BARGIS, Compendio	CONSO-GREVI-BARGIS, <i>Compendio di procedura penale</i> , Padova, 2023
CONTI-MACCHIA, Nuovo processo	CONTI-MACCHIA, <i>Il nuovo processo penale</i> , Milano, 1991
CORDERO, Codice	CORDERO, <i>Codice di procedura penale commentato</i> , Padova, 1992
CORDERO, Procedura	CORDERO, <i>Procedura penale</i> , Milano, 2012
CRISTIANI, Manuale	CRISTIANI, <i>Manuale del nuovo processo penale</i> , Torino, 1991
DALIA-FERRAIOLI, Manuale	DALIA-FERRAIOLI, <i>Manuale di diritto processuale penale</i> , Padova, 2018
DOMINIONI-CORSO-GAITO-SPANGHER-DEAN-GARUTI-MAZZA, Procedura	DOMINIONI-CORSO-GAITO-SPANGHER-DEAN-GARUTI-MAZZA, <i>Procedura penale</i> , Torino, 2014
DUBOLINO-BAGLIONE-BARTOLINI, NUOVO CPP	DUBOLINO-BAGLIONE-BARTOLINI, <i>Il nuovo codice di procedura penale</i> , Piacenza, 1992

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

FORTUNA-DRAGONE-FASSONE-GIUSTOZZI-PIGNATELLI, <i>Manuale</i>	FORTUNA-DRAGONE-FASSONE-GIUSTOZZI-PIGNATELLI, <i>Nuovo Manuale pratico del processo penale</i> , Padova, 2007
GAITO, <i>Impugnazioni</i>	GAITO, <i>Le impugnazioni penali</i> , 1 e 2, Torino, 1998
GAITO, <i>Codice</i>	GAITO, <i>Codice di procedura penale ipertestuale</i> , Torino, 2012
GIARDA-SPANGHER, <i>Codice</i>	GIARDA-SPANGHER, <i>Codice di procedura penale commentato</i> , Milano, 2023
LATTANZI-LUPO, <i>Rassegna</i>	LATTANZI-LUPO (diretto da), <i>Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina</i> , I-VI, Milano, 2020-2021
LOZZI, <i>Lezioni</i>	LOZZI, <i>Lezioni di procedura penale</i> , Torino, 2023
NAPPI, <i>Guida</i>	NAPPI, <i>Guida al codice di procedura penale</i> , Milano, 2007
NOBILI, <i>Nuova procedura</i>	NOBILI, <i>La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti</i> , Bologna, 1989
PISANI-MOLARI-PERCHINUNNO-CORSO-DOMINIONI-GAITO-SPANGHER, <i>Manuale</i>	PISANI-MOLARI-PERCHINUNNO-CORSO-DOMINIONI-GAITO-SPANGHER, <i>Manuale di procedura penale</i> , Milano, 2008
RICCIO-SPANGHER, <i>Procedura</i>	RICCIO-SPANGHER, <i>La Procedura penale</i> , Napoli, 2002
SCAPARONE, <i>Procedura</i>	SCAPARONE, <i>Procedura penale</i> , I-II, Torino, III 2013
SIRACUSANO-GALATI-TRANCHINA-ZAPPALÀ, <i>Diritto</i>	SIRACUSANO-GALATI-TRANCHINA-ZAPPALÀ, <i>Diritto processuale penale</i> , Giuffrè, 2018
SPANGHER, <i>Trattato</i>	SPANGHER (diretto da), <i>Trattato di procedura penale</i> , I-VI, Utet, 2008-2011
TAORMINA, <i>Diritto</i>	TAORMINA, <i>Diritto processuale penale</i> , voll. I e II, Torino, 1995
TONINI, <i>Manuale</i>	TONINI-CONTI, <i>Manuale di procedura penale</i> , Milano, 2024
UBERTIS, <i>Argomenti</i>	UBERTIS, <i>Argomenti di procedura penale</i> , Milano, 2016
UBERTIS, <i>Sistema</i>	UBERTIS, <i>Sistema di procedura penale</i> , vol. I, <i>Principi generali</i> , Milano, 2017

II. AUTORITÀ GIURISDIZIONALI

A	Corte d'appello
Ass.	Corte d'assise
Ass. A	Corte d'assise d'appello
C.	Cassazione penale
C. civ.	Cassazione civile
C. cost.	Corte Costituzionale
C EDU	Corte Europea dei diritti dell'uomo
CGCE/CGUE	Corte di Giustizia delle Comunità Europee/Corte di Giustizia dell'Unione Europea (dal 1° dicembre 2009)
CSt	Consiglio di Stato
GIP	Giudice per le indagini preliminari
G Sorv.	Giudice di sorveglianza
M Sorv.	Magistrato di sorveglianza
P	Pretore
T	Tribunale
TM	Tribunale Militare
Tmin.	Tribunale dei minori

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

TSM Tribunale Supremo Militare
T Sorv. Tribunale di sorveglianza

III. OPERE ENCICLOPEDICHE E COLLETTIVE

D pen Digesto - scienze penalistiche
ED Enciclopedia del diritto
EF Enciclopedia forense
EG Enciclopedia giuridica Treccani
GS Giurisprudenza sistematica
Il diritto E.G. Il diritto, Enciclopedia giuridica
NDI Novo Digesto Italiano
Nss DI Novissimo Digesto Italiano
Nss DI App. Novissimo Digesto Italiano - Appendice

IV. PORTALI E RIVISTE ONLINE

AP online Archivio penale online
Criminalia Criminalia Discrimen Discimen
GIUR PEN online Giurisprudenza penale online
IUS PEN IUS penale (ex *Ilpenalista*)
L PEN online La legislazione penale online
S PEN online Sistema penale online

V. RIVISTE

AC Archivio civile
ADL Argomenti di diritto del lavoro
ADPP Annali di diritto e procedura penale
AG Archivio giuridico
AGC Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali
AGOP Archivio giuridico delle opere pubbliche
AL Archivio delle locazioni e del condominio
AMB Ambiente e sicurezza sul lavoro
AMM Amministrare
AMM IT L'amministrazione italiana
ANPP Archivio della nuova procedura penale
AP Archivio penale
ASS Assicurazioni
AUT Le autonomie
A SOC L'assistenza sociale
BBTC Banca, borsa e titoli di credito
BT Bollettino tributario d'informazioni
CC La civiltà cattolica
CD Critica del diritto
CM Il Corriere del merito
CG Corriere giuridico

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

CO	Confronti
CO CR	Cooperazione di credito
CP	Cassazione penale
CPMA	Cassazione penale-massimario annuale
CR P	Critica penale
CS	Il Consiglio di Stato
CT	Corriere Tributario
CTC	La commissione tributaria centrale
C IMPR	Contratto e impresa
C INT	La Comunità internazionale
C IT	Comuni d'Italia
DBM	Diritto della banca e del mercato finanziario
DCI	Diritto del commercio internazionale
DD	Democrazia e diritto
DE	Il diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale
DG	Diritto e giustizia
DGA	Diritto e giurisprudenza agraria
DGAA	Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente
DIC	Diritto immigrazione e cittadinanza
DL	Il diritto del lavoro
DM	Il diritto marittimo
DP	Dei delitti e delle pene
DPC	Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale
DPL	Diritto & pratica del lavoro
DPP	Diritto penale e processo
DPPM	Diritto e procedura penale minorile
DPT	Diritto e pratica tributaria
DP AMM	Diritto processuale amministrativo
DP ASS	Diritto e pratica nell'assicurazione
DP SOC	Diritto e pratica delle società
DP XXI	Diritto Penale XXI secolo
DR INT	Rivista di diritto internazionale
DR INT P PROC	Rivista di diritto internazionale privato e processuale
DT	Diritto dei trasporti
D AUT	Il diritto di autore
D COMM	Disciplina del commercio
D COM INT	Diritto comunitario e degli scambi internazionali
D ECON	Diritto ed economia
D FALL	Il diritto fallimentare e delle società commerciali
D FAM	Il diritto di famiglia e delle persone
D FORM	Diritto e Formazione
D GIUR	Diritto e giurisprudenza
D GIUS	Documenti giustizia
D INF	Il diritto dell'informazione e dell'informatica
D IND	Il diritto industriale
D INTERNET	Diritto dell'internet
D PEN	

Termine estratto capitolo

PARTE PRIMA

Libro I

SOGGETTI

Titolo I

GIUDICE

Capo I

GIURISDIZIONE

BIBLIOGRAFIA

BARBERINI, *Il Trattato di Londra sullo statuto delle Forze armate Nato: note a margine della vicenda Cavalese*, CP 1999, 3599; BARBERINI, *Una decisione discutibile*, CP 2009, 1888; BONETTO, *Giurisdizione, competenza, conflitti*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da CHIAVARIO-MARZADURI, I, *Protagonisti e comprimari del processo penale*, Torino, 1995, 3; BRUNELLI, voce *Immunità*, EG 1989, XV, 2; ELIA, *La Corte ha fatto vincere la Costituzione*, G COST 2004, 394; GAMBARDELLA, *Riflessioni intorno alla cognizione incidenter tantum del giudice penale sulle questioni amministrative*, CP 2002, 3497; GHIRON, *Esercizio della giurisdizione penale nell'ambito della Convenzione sullo status delle truppe Nato*, CP 1997, 3056; MARZADURI, voce *Questioni pregiudiziali (dir. proc. pen.)*, ED 1987, XXXVIII, 116; MARZADURI, voce *Questioni pregiudiziali (dir. proc. pen.)*, ED 2002, Agg., VI, 921; ORLANDI, *Illegittimi privilegi*, CP 2010, 42; RIVELLO, *La Corte Costituzionale esclude in via interpretativa la competenza del Tribunale militare di sorveglianza sulla domanda di affidamento in prova del militare condannato per un reato comune*, G COST 1995, 2152; RIVELLO, voce *Sospensione del processo*, D pen 1999, XIV, 482; UBERTIS, voce *Sospensione del processo penale*, ED 1997, Agg., I, 942.

1 Giurisdizione penale ⁽¹⁾. — 1. *La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.*

⁽¹⁾ Per la giurisdizione dei tribunali militari, v. art. 103 Cost., artt. 263 e 264 c.p.mil.p. e artt. 231 e 232 c.p.mil.g. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, v. l'art. 24 l. 15.12.1990, n. 395. Per la giurisdizione penale della Corte costituzionale, limitata ai reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione dalla l. cost. 16.1.1989, n. 1, v. artt. 134 e 135 Cost. V. anche l'art. 96 Cost., che sottopone alla giurisdizione ordinaria i reati « ministeriali ».

SOMMARIO

1. La giurisdizione penale. — 2. (*Segue*) I rapporti con la giurisdizione civile: **2.1.** Casi controversi. — 3. (*Segue*) I rapporti con la giurisdizione amministrativa. — 4. Giurisdizione e competenza. — 5. Questioni di giurisdizione. — 6. Le giurisdizioni speciali. Il collegio per i reati ministeriali. — 7. (*Segue*) La giurisdizione militare. — 8. Diritto penale internazionale: cenni. — 9. (*Segue*) I reati commessi da militari appartenenti ad uno Stato membro della N.A.T.O.

1. La giurisdizione penale. L'art. 1 «fissa una norma che, pur essendo essenzialmente ricognitiva, [...], attraverso il collegamento con la disciplina dell'ordinamento giudiziario, vale a sottolineare, sin dall'esordio del discorso normativo, la regola dell'esercizio della giurisdizione penale da parte dei giudici ordinari, in linea con il disposto dell'art. 102 Cost.» (*Rel. prog. prel. c.p.p.*, 2). La giurisdizione penale può essere esercitata da **giudici ordinari** (c.d. giurisdizione ordinaria) o **speciali** (c.d. giurisdizione speciale): nel primo caso, è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario (art. 102 c. 1 Cost.); nel secondo caso, in considerazione del divieto di istituire nuovi giudici straordinari o speciali (art. 102 c. 2 Cost.), è esercitata dagli unici **giudici speciali** ammessi dall'ordinamento, i **tribunali militari** (che, ai sensi dell'art. 103 c. 3 Cost., in tempo di guerra, hanno la giurisdizione stabilita dalla legge e, in tempo di pace, hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate) e la **Corte costituzionale** (che giudica, ai sensi degli artt. 134 e 90 Cost., sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica per altro tradimento ed attentato alla Costituzione). Parte della **dottrina** (TRANCHINA, in SIRACUSANO-GALATI-TRANCHINA-ZAPPALÀ, *Diritto*, 89 s.) ricomprende in questo ambito anche il **tribunale per i minorenni**, competente a conoscere tutti i reati commessi da soggetti che non abbiano superato, al momento della commissione, il diciottesimo anno d'età. Secondo la **giurisprudenza**, la sentenza pronunciata dal Tribunale ordinario per fatti commessi da soggetto all'epoca degli stessi minorenni, non è inesistente, ma viziata da nullità assoluta per incompetenza funzionale, vizio non più deducibile dopo il giudicato (C. V, n. 4310/16); anche la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale per i minorenni per fatti commessi da un soggetto maggiore di età non può dirsi inesistente ed il ricorso per cassazione fondato su tale motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto, in applicazione del principio del *favor rei*, stante il trattamento più favorevole applicabile, va sempre affermata la competenza del Tribunale per i minorenni quando le risultanze non offrono la certezza che l'imputato abbia raggiunto la maggiore età (C. II, n. 13153/17).

Il riferimento alla necessità che la giurisdizione sia esercitata dai **giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme del codice** di rito indica che la normativa codicistica ha natura di *lex generalis* e va coordinata con quanto stabilito dagli artt. 207 ss. disp. coord.: in particolare, l'art. 207 cit. stabilisce che «le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali» (salvo quanto stabilito nei titoli II e III: è, ad es., il caso dell'art. 210 disp. coord., in tema di competenza per materia o per territorio, prevista «in deroga alla disciplina del codice», e dell'art. 212 disp. coord., che,

fuori dai casi di esercizio dell'azione civile nel processo penale *ex art.* 74, consente l'intervento del terzo nel processo penale soltanto nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 91-94). In tal modo, si afferma la prevalenza delle norme processuali codicistiche rispetto alle plurime disposizioni a carattere processuale che si erano succedute nel tempo. Le sezioni unite penali hanno chiarito che « il vigente codice di procedura penale, tutte le volte che indica il giudice competente all'esercizio della giurisdizione nei diversi stati e gradi del procedimento e del processo, lo fa con riferimento a singoli organi giudiziari, senza cenno alcuno all'identità fisica dei magistrati che detti organi compongono » (C. S.U., n. 26/00, Scarci: in applicazione del principio, si è ritenuto che, nella fase del giudizio, la richiesta di adozione, modifica o revoca di una misura cautelare personale coercitiva deve essere esaminata e decisa dal tribunale, in composizione monocratica o collegiale, dalla Corte d'assise, dalla Corte d'appello o dalla Corte d'assise d'appello investiti della cognizione, nel merito, del processo, preferibilmente, ma non necessariamente, nella composizione fisica dei magistrati componenti l'organo giudicante che sta conducendo l'istruttoria dibattimentale o che, pur avendo definito il processo in quel determinato grado, è ancora in possesso dei relativi atti; conformi, C. V, n. 26880/02, e C. VI, n. 30582/03). Nella giurisdizione del giudice penale rientra anche la **responsabilità** (di natura mista, amministrativa e penale, secondo l'orientamento in atto dominante: C. S.U., n. 38343/14, E.) **degli enti** prevista dal d.lg. 8.6.2001, n. 231, intrinsecamente connessa alla commissione di una delle fattispecie di reato che, ai sensi degli artt. 24 ss. del d.lg. cit., costituiscono il presupposto della responsabilità dell'ente (v. anche artt. 36 ss. d.lg. cit., in tema di giurisdizione e competenza).

Si è ritenuto che la **sentenza penale**, costituente atto di esercizio della giurisdizione, sia **inesistente** quando sia **emessa da un soggetto** privato o pubblico estraneo all'ordinamento giudiziario, **che non abbia la qualità di giudice** e che si sia arrogato i relativi poteri: è tale la sentenza emessa *a non judge*, non quella emessa da giudice incompetente (C. II, n. 21956/05, in riferimento a fattispecie nella quale il tribunale per i minorenni aveva emesso sentenze nei confronti di soggetti già maggiorenni all'epoca dei fatti, e la relativa sentenza — pur essendo nulla per difetto di competenza — non è stata ritenuta inesistente, ma suscettibile di passare in giudicato secondo le ordinarie regole di rito).

In tema di **riparto di giurisdizione tra Stati**, si è ritenuto che l'azione di risarcimento del danno da reato o di restituzione (art. 185 c.p.) nei confronti dell'imputato e dei responsabili civili dimoranti od aventi stabilimento principale in uno Stato estero aderente alle Convenzioni di Lugano del 16 settembre 1988 e del 30 ottobre 2007 può essere legittimamente esercitata davanti al giudice italiano presso il quale è esercitata l'azione penale (C. I, n. 7941/15).

2. (Segue). I rapporti con la giurisdizione civile. Il nuovo codice di procedura penale non ha riprodotto la disposizione di cui all'art. 3 c. 2 del codice di rito abrogato: la **giurisprudenza civile** ne ha desunto che il nostro ordinamento non è più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del

giudizio penale su quello civile, essendo stato, dal legislatore, instaurato il sistema della quasi completa autonomia e separazione tra i due processi, nel senso che, ad eccezione di alcune e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75 c. 3 (e, cioè, se il danneggiato proponga l'azione per il risarcimento dei danni in sede civile, dopo essersi costituito parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), da un lato, il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni ed alle qualificazioni del giudice penale, con la conseguenza che lo stesso giudice civile non è vincolato a sospendere il giudizio avanti a lui pendente in attesa della definizione del giudizio penale correlato in cui si sia proceduto ad una valutazione di risultanze probatorie in senso parzialmente difforme (C. civ. L, n. 1095/07; C. civ. II, n. 27494/09). Ciò, peraltro, non preclude al giudice civile la possibilità di utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale con sentenza passata in cosa giudicata, e di fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo, a tal fine, a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi dalla sentenza, o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico; tale possibilità non comporta, tuttavia, anche l'obbligo per il giudice civile — in presenza di un giudicato penale — di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale (C. civ. II, n. 6478/05: nella specie, è stata confermata la decisione impugnata che, nel dichiarare apocrifo il testamento olografo impugnato di falso, aveva utilizzato soltanto le prove acquisite nel giudizio civile, senza valutare gli elementi raccolti nel processo penale, all'esito del quale il beneficiario delle disposizioni testamentarie era stato assolto dall'imputazione di avere falsificato il testamento).

2.1. Casi controversi. Si è ritenuto che il **ricorso contro il decreto di liquidazione dei compensi dovuti al perito ed agli altri ausiliari del giudice** deve essere proposto davanti al tribunale od alla corte d'appello che svolgono funzioni civili o penali, a seconda che il provvedimento impugnato sia stato adottato in un procedimento civile o penale: il giudice erroneamente adito difetta, infatti, di giurisdizione, e non semplicemente di competenza, in quanto, sia l'art. 1 del codice di rito penale sia l'art. 1 del codice di rito civile attribuiscono ai giudici la funzione loro demandata secondo le norme proprie di ciascuno dei codici stessi (C. IV, n. 22483/07: con riguardo ad una opposizione a decreto di pagamento emesso in favore di un CTU, erroneamente proposta davanti al giudice civile, la S.C. — alla luce del principio — ha ribadito che il tribunale civile avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare il ricorso improcedibile od inammissibile, senza trasmettere gli atti al Presidente del tribunale per la fissazione dell'udienza davanti al giudice penale).

Sarebbe giuridicamente **Termine estratto capitolo** giurisdizionale che, quan-

Libro II

ATTI

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

BIBLIOGRAFIA

ADORNO, *Sulla pubblicazione del contenuto di atti di indagine coperti dal segreto*, CP 1995, 2167; ADORNO, *L'ammissione della prova in dibattimento*, Torino, 2012; ADORNO, Sub artt. 470-477, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di ILLUMINATI-GIULIANI, Milano, 2020, 2375; AFFERRANTE, *Riesame e diritti della difesa tra originali e copie degli atti: questioni sull'utilizzabilità di fascicoli e indici su supporto informatico*, GI 2011, 429; ALBAMONTE, *Il dovere del silenzio nei rapporti del magistrato con gli organi di informazione: profili processuali, penali e disciplinari*, GM 2008, n. 7-8, 53; ALBAMONTE, *Presunzione di innocenza e comunicazione giudiziaria. Il d.lgs. n. 188/2021*, *Ilpenalista* 17.1.2022; ALESCI, *Il diritto alla copia degli atti tra garantismo formale e prassi devianti*, PPG 2016, 5, 155; AMATO, *Ordinanza cautelare, pubblicabili solo i dati che sono stati acquisiti*, G DIR 2020, n. 13, 38; AMATO, *Divieto di presentare come "colpevole" la persona che è sottoposta ad indagine*, G DIR 2021, 48, 40; AMBROSINI, *Le nuove norme sulla violenza sessuale (Legge 15 febbraio 1996, n. 66)*, Torino, 1997; ANDOLINA, Sub artt. 109-115, *Codice di procedura penale commentato*, a cura di TRANGHINA, I, Milano, 2008, 935; APRILE, *Giudice unico e processo penale. Commento alla legge "Carotti" 16 dicembre 1999, n. 479*, Milano, 2000; ARRU, *Il diritto di ottenere il rilascio di attestazione del deposito di atti e documenti*, in FILIPPI, *Processo penale: il nuovo ruolo del difensore*, Padova, 2000, 23; BACCARI, *Presunzione di innocenza: le nuove regole in ottemperanza alla direttiva (UE) 2016/343*, *Ilpenalista* 30.11.2021; BACCARI, *Le nuove norme sul rafforzamento della presunzione di innocenza dell'imputato*, DPP 2022, 159; BACCARI, Sub art. 115-bis, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda-Spangher, I, Milano, 2023, 1544; BALSAMO, *Intercettazioni: gli standards europei, la realtà italiana, le prospettive di riforma*, CP 2009, 4023; BALSAMO-RECCHIONE, *Il difficile bilanciamento tra libertà di informazione e tutela del segreto istruttorio: la valorizzazione del parametro della concreta offensività nel nuovo orientamento della Corte Europea*, CP 2007, 4796; BARAZZETTA, *Le Sezioni unite indicano la patologia della nullità (non la mera inefficacia) per la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare*, IUS PEN 30.4.2024; BARBARANO, *La riforma del processo penale (c.d. Legge Carotti). Commento alla legge 16 dicembre 1990 n. 479*, Napoli, 2000; BARGIS, *Le dichiarazioni di persone imputate in un procedimento connesso: ipotesi tipiche e modi di utilizzabilità*, Milano, 1994; BARGIS, Sub art. 15 l. 15.2.1996, n. 66, L PEN 1996, 517; BARGIS, *Inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera: punti fermi e lacune di sistema dopo la pronuncia delle Sezioni unite*, CP 2009, 2016; BARTOLI, *Tutela penale del segreto processuale e informazione: per un controllo democratico sul potere giudiziario*, DPC 2017, n. 3, 60; BARTOLINI-CORSO, *Il codice di procedura penale dopo le riforme*, Piacenza, 2001; BASSI - PARODI (a cura di), *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)*, Milano, 2022; BELLINO, *L'inammissibilità dell'istanza di rinvio a mezzo telefax*, DPP 2015, 1234; BELLUTA, *Contraddittorio e consenso: metodi alternativi per la formazione della prova*, R IT DPP 2003, 126; BOLDRIN, Sub artt. 116-119, in ILLUMINATI-GIULIANI, *Commentario breve al Codice di procedura penale*, Milano, 2020, 402; BOLOGNA-MONACO, *La presunzione di innocenza nel D.lgs. 188/2021: un'occasione persa?*, *Diritto, Giustizia e Costituzione online* 2022, 1; BONESSI, *Procuratori speciali*, D pen 2002, X, 243; BONETTI, *Riservatezza e processo penale*, Milano, 2003; BONGIORNO, *Il divieto di pubblicare atti del processo penale: dalla tutela dei giurati alla tutela del segreto investigativo*, FI 1995, II, 525;

BONTEMPELLI, *Presunzione d'innocenza e riforma della giustizia penale*, Media Laws 2022, n. 1, 34; BRICCHETTI, *La partecipazione cosciente al dibattimento garantisce un effettivo diritto di difesa*, G DIR 1999, n. 37, 108; BRICCHETTI-PISTORELLI, *Le forze di polizia sono tenute a collaborare*, G DIR 2007, 40, 57; BRICCHETTI - VARRASO (a cura di), *Il nuovo processo penale. Aggiornato al d.lgs. n. 31/2024*, Piacenza, 2024; CABIALE, *L'acquisizione delle intercettazioni con procedura di controllo giudiziale: ritorni al passato e nuove lacune*, in AA.Vv., *Le nuove intercettazioni*, a cura di GIALUZ, *Diritto di internet*, 2020, n. 3, 32; CAFERRA, *La Giustizia e i suoi nemici*, Bari, 2010; CALAMANDREI, *La prova documentale*, Padova, 1995; CALÒ, *Accesso agli atti di indagine, nome della persona offesa e rivelazione di segreti d'ufficio*, FI 2013, 115; CALVANESE, *Ordinanza di custodia in carcere nei confronti dello straniero e diritto alla traduzione del provvedimento*, CP 2004, 1577; CAMALDO, *Immagine dell'imputato in manette, presunzione di non colpevolezza e tutela della liberta morale*, CP 2001, 1942; CAMALDO, *La pubblicazione degli atti processuali tra giusto processo e libertà di stampa*, Milano, 2002; CAMALDO, *Limiti alla pubblicazione di notizie e di immagini riguardanti i minorenni coinvolti nel processo penale*, CP 2006, 4207; CAMALDO, *Sub artt. 114-115*, in *Commento al codice di procedura penale*, a cura di CORSO, Piacenza, 2008, 505; CAMALDO, *Pubblicazione degli atti (divieti e limiti nel giudizio)*, in *Digesto del processo penale on-line*, diretto da SCALFATI, Torino, 2012, 1; CAMALDO, *La tutela delle persone in vincolis*, in AA.Vv., *Informazione e giustizia penale. Dalla cronaca giudiziaria al "processo mediatico"*, a cura di TRIGGIANI, Bari, 2022, 357; CAMON, *Le intercettazioni nel processo penale*, Milano, 1996; CAMON, *Accordi processuali e giustizia penale: la prova patteggiata*, R IT DPP 2008, 65; CAMON, *Il diritto alla privacy di fronte alle intercettazioni: le circolari delle Procure ispirano la riforma Orlando*, AP 2017, 2, 639; CAMON, *Il nuovo procedimento di spoglio dei risultati delle intercettazioni*, L PEN online, *Speciale intercettazioni 2020*, 99; CANESCHI, *La presunzione d'innocenza negli atti del procedimento, tra affermazioni della Corte di Strasburgo e tentativi di codificazione interna (d.lgs. n. 188 del 2021)*, R IT DPP 2022, 891; CANESTRINI, *La direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Un'introduzione*, CP 2016, 2224; CAPITTA, *Le norme in materia di libertà personale: divieto di pubblicazione di immagini dell'imputato in manette e innovazioni concernenti la riparazione per l'ingiusta detenzione*, in AA.Vv., *Giudice unico e garanzie difensive*, a cura di AMODIO-GALANTINI, Milano, 2000, 87; CAPRIOLI, *Tutela della privacy e vaglio dibattimentale di rilevanza delle comunicazioni intercettate*, G COST 2012, 4097; CAPRIOLI, *La nuova procedura di selezione delle comunicazioni rilevanti*, in AA.Vv., *L'intercettazione di comunicazioni*, Bari, 2018, 125; CAPRIOLI, *La procedura di filtro delle comunicazioni rilevanti nella legge di riforma della disciplina delle intercettazioni*, CP 2020, 1384; CARACENI, *La nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato in vincolis*, CP 1996, 173; CARINI, voce *Segreto d'indagine*, D pen 2005, Agg., III, 1513; CARINI, *Sub artt. 112-118 bis*, in SPANGHER, *Atti processuali penali. Patologie, sanzioni, rimedi*, Milano, 2013, 406; CARLI, *Indagini preliminari e segreto investigativo*, R IT DPP 1994, 762; CARLI, *La disciplina del segreto d'ufficio e del segreto investigativo (vigente al giugno 2008)*, CR P 2008, 7; CASTELLANETA, *Libertà di cronaca ed esigenze giudiziarie: uno sguardo sull'Europa*, in AA.Vv., *Informazione e giustizia penale. Dalla cronaca giudiziaria al "processo mediatico"*, a cura di TRIGGIANI, Bari, 2022, 87; CASCINI, *Il punto di vista degli operatori. Il pubblico ministero*, in AA.Vv., *Revisioni normative in tema di intercettazioni. Riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche*, a cura di GIOSTRA-ORLANDI, Torino, 2021, 195; CASTRINUOVO - DONINI - MANCUSO - VARRASO (a cura di), *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Padova, 2023; CATALANO, *Prassi devianti e prassi virtuose in materia di intercettazioni*, PPG 2016, 8; CAVALLI, *Abnormità, circolazione degli atti ed intercettazioni: alla ricerca di un giusto equilibrio*, DPP 2017, 235; CAVINI, *È costituzionalmente illegittimo il divieto di pubblicare gli atti del fascicolo del dibattimento*, CP 1995, 2450; CECCARELLI, *La sentenza priva di sottoscrizione del presidente del collegio va cassata senza rinvio: è affetta da nullità relativa*, DG online 2 aprile 2013; CENCI, *La "fuga" di notizie processuali tra norma e prassi*, R IT DPP 1994, 1629; CERESA GASTALDO, *Processo penale e cronaca giudiziaria: costituzionalmente illegittimo il divieto di pubblicazione degli atti del fascicolo per il dibattimento*, G COST 1995, 2123; CERESA GASTALDO, *Le dichiarazioni spontanee dell'indagato alla polizia giudiziaria*, Torino, 2002; CERTOSINO, *"Frazionamento" dei giudizi e divieto di pubblicazione degli atti*, ANPP 2010, 212; CERTOSINO, *La protezione dei minori*, in AA.Vv., *Informazione e giustizia penale. Dalla cronaca giudiziaria al "processo mediatico"*, a cura di TRIGGIANI, Bari, 2022, 331; CESARI, *L'irripetibilità sopravvenuta degli atti d'indagine*, Milano, 2000; CESARI, *Segreto e divieto di pubblicazione: gli intenti chiari di una disciplina oscura*, L PEN 2020, 14; CESARI, voce *Prova (acquisizione della)*, D pen 2004, Agg., II, 694; CHIARAVIGLIO, *Segreto dell'indagine, diritto d'informazione, privacy e reputazione: una breve ricognizione sulle regole e sui principi*, F AMBR 2010, 231; CHIAVARIO, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel sistema delle fonti normative in materia penale*, Milano, 1969; CHIAVARIO, *La riforma del processo penale*, Torino, 1990; CHINNICI, *Il regime del divieto investigativo*, CP 2015, 2081; CIAPPI, voce *Publicità (principio della)*, D pen 1995, X, 453; CIAPPI, *Il processo Andreotti e l'illusione della pubblicità:*

televisione sì, internet no, GI 1996, II, 605; CIAPPI, voce *Riprese audiovisive dei dibattimenti*, D pen 1997, XII, 350; CIBINEL, *Sub art. 13*, in *Codice di procedura penale minorile commentato*, coordinato da PAZÈ, in *Esperienze di giustizia minorile*, 1989 (fasc. spec.), 100; CIMEI, *In tema di scrittura privata: "crocesegno; gli "equipollenti" della sottoscrizione*, GI 1993, 1551; CIVININI, *Il "nuovo ufficio per il processo" tra riforma della giustizia e PNRR. Che sia la volta buona!*, QG online 31.12.2021; COLAMUSSI, *I divieti di pubblicazione a presidio del convincimento giudiziale*, in AA.Vv., *Informazione e giustizia penale. Dalla cronaca giudiziaria al "processo mediatico"*, a cura di TRIGGIANI, Bari, 2022, 189; CONSO, *Istituzioni di diritto processuale penale*, Milano, 1969; CONTI, *Esteso l'istituto dell'incidente probatorio alla testimonianza di chi ha meno di sedici anni*, G DIR 1996, n. 9, 27; CONTI, *Il controllo della parte sulla "competenza" dell'accusa. Limiti territoriali per i pubblici ministeri*, DG 2000, n. 2, 55; CONTI, *L'ampliamento della potestà di certificazione del difensore verso una maggiore tutela della parte civile*, in AA.Vv., *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, Padova, 2000, 215; CORRIAS LUCENTE, *L'informazione nella fase delle indagini preliminari*, D INF 2008, 445; CRESPI, *Libertà di informazione ed imparzialità della decisione del processo penale*, D INF 2008, 435; CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Milano, 2002; CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Milano, 2002; CURTOTTI-NOCERINO, *La transizione digitale del processo penale rimane incompiuta: una panoramica sullo stato dell'arte a margine del d.m. 217/2023*, L PEN 12.03.2024; DALLA, voce *Processo penale e informazione giudiziaria*, D pen 2018, Agg. X, 575; DE AMICIS, *Appunti per una ricostruzione sistematica del diritto alla consultazione degli atti processuali*, CP 1996, 978; DE AMICIS, *Istanza di oblazione e diritto di difesa dell'imputato: le sezioni unite escludono la necessità della procura speciale al difensore*, CP 2010, 1768; DE FRANCESCO, *La giurisprudenza non smette mai di stupire*, DG 2016, 20; DE MARZO, *Il d.leg. 8 novembre 2021 n. 188 e la presunzione di innocenza nel nostro ordinamento*, FI 2022, V, 12; DEI-CAS, *La partecipazione "parzialmente smaterializzata": il grimaldello del consenso a favore dell'economia processuale*, L PEN 24.4.2023; DEL VECCHIO, *L'informatizzazione della giustizia penale*, DPC 2021, n. 2, 60; DELLA SALA, *Rilascio di copie di un procedimento penale fra esigenza di pubblicità e tutela della privacy*, F AMBR 1999, 204; DELLA TORRE, *Il paradosso della direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo: un passo indietro rispetto alle garanzie convenzionali?*, R IT DPP 2016, 1835; DE VIVO, *Sicurezza e diritti fondamentali: la risposta italiana e francese al terrorismo*, *Diritto pubblico comparato ed europeo* 2016, 715; DI CHIARA, *Note in tema di circolazione di atti investigativi e probatori tra procedimenti diversi*, FI 1992, II, 78; DI CHIARA, *Il « diritto all'interprete dell'imputato sordomuto in caso di analfabetismo »*, DPP 2000, 224; DI DEDDA, *Il consenso delle parti nel processo penale*, Padova, 2002; DI GIROLAMO, *In tela di deposito della lista testimoniale a mezzo fax*, PQM 2011, 111; A. DI MARTINO, voce *Riservatezza (dir.cost.)*, *Il diritto E.G.* 2007, XIII, 642; C. DI MARTINO, *Sub art. 27 l. 3 agosto 2007, n. 124*, L PEN 2007, 762; DINACCI, *Incostituzionale l'orientamento riduttivo delle Sezioni Unite sul diritto alla copia degli atti nei controlli de libertate*, GI 1995, II, 601; DINACCI, *Segreto, informazione e processo equo*, DPP 2011, 1251; FALATO, voce *Segreto investigativo*, EG 2006, XXXII, 1; FALATO, *Sull'applicabilità della norma ordinaria ritenuta in contrasto con la norma della CEDU: a proposito di segreto investigativo e divieto di pubblicazione*, G PEN 2008, 6, I, 177; FALCONE, *La videoconferenza nel procedimento penale italiano: riflessioni a margine della recente riforma Cartabia in materia di partecipazione a distanza*, L PEN 6.9.2023; FAMIGLIETTI, voce *Dibattimento (principi teorici)*, D pen 2005, I, 347; FASANI, *Un nuovo intervento di contrasto al terrorismo internazionale*, DPP 2016, 1555; FERRUA, *La direttiva europea sulla presunzione di innocenza e i provvedimenti cautelari*, *Ilpenalista* 27.10.2021; FILIPPI, *L'intercettazione di comunicazioni*, Milano, 1997; FILIPPI, *Sub art. 14 l. 16.12.1999, n. 479*, L PEN 2000, 329; FILIPPI, *La sentenza Dupuis c. Francia: la stampa "Watchdog" della democrazia tra esigenze di giustizia, presunzione d'innocenza e privacy*, CP 2008, 813; FILIPPI, *Limiti alla conoscibilità dei risultati delle intercettazioni: segreto investigativo, garanzie individuali, diritto di cronaca*, in AA.Vv., *Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni. Un problema cruciale per la civiltà e l'efficienza del processo e per le garanzie dei diritti*, Milano, 2009, 365; FILIPPI, *Quale presunzione di innocenza?*, DPP 2021, 791; FIORIO, *Aprile di non colpevolezza*, in AA.Vv., *Fisionomia costituzionale del processo penale*, a cura di DEAN, Torino, 2007; FIORIO, *Sub artt. 119-120*, in SPANGHER, *Atti processuali penali. Patologie, sanzioni, rimedi*, Milano, 2013, 456; FONTI, *Sub art. 121*, in SPANGHER, *Atti processuali penali. Patologie, sanzioni, rimedi*, Milano, 2013, 459; FONTI, *Rimedi e controlli. Fisiologia e patologia della processuale penale*, in FIORIO-FONTI-MONTAGNA, *Corso di procedura penale*, Firenze, 2019, 421; FRAGOLA-RIGANÒ, *I nuovi organi antimafia*, G PEN 1993, III, 36; FRIGO, *L'indagine difensiva da fonti dichiarative*, in AA.Vv., *Processo penale: il nuovo ruolo del difensore. Investigazioni private. Difesa d'ufficio. Patrocinio per i non abbienti*, a cura di FILIPPI, Padova, 2001; FURGIUELE, *Colloqui ed assunzione di dichiarazioni scritte e di informazioni nell'ambito dell'attività investigativa del difensore*, in AA.Vv., *Il nuovo ruolo del difensore nel processo penale*, a cura di FERRAIOLI, Milano, 2002, 137; FUSO, *Brevi considerazioni sull'autentica*

del difensore della firma del querelante, F AMBR 2010, 454; GABRIELLI, *Quando la pubblicazione di foto segnaletiche di un arrestato costituisce illegittima ingerenza nella sua vita privata*, GI 2005, 2143; GABRIELLI, *In tema di intercettazioni: diritto di copia*, GI 2012, 1415; GABRIELLI, *Sviste giurisprudenziali e inadeguatezze normative in tema di pubblicabilità degli atti del procedimento penale*, CP 2018, 291; GAETA, *Le Sezioni Unite dopo l'intervento della Consulta dettano il decalogo della garanzia difensiva*, G DIR 2010, 28, 79; GALANTINI, *Sub art. 15 l. violenza sessuale*, in AA.Vv., *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, a cura di CADOPPI, Padova, 2002, 441; GALASSO, *La nomina del difensore di fiducia vale (anche) come procura speciale*, se..., DG 2014, 280; GALGANI, *Il processo penale paperless: una realtà affascinante, ancora in divenire*, in *Dimensione tecnologica e prova penale*, a cura di LUPARIA-MARAFIOTI-PAOLOZZI, Torino, 2019, 245; GALGANI, *Digitalizzazione e processo penale: riflessioni sul dover essere di una nuova "cartografia"*, *Discrimen*, 3 giugno 2021; GALGANI, *Il processo penale in "ambiente" digitale: ragioni e (ragionevoli) speranze*, QG 2021, 4, 181; GALGANI, *Along came il processo penale telematico. Le disposizioni generali sugli atti*, in CASTRONUOVO-DONINI-MANGUSO-VARRASO, *Riforma Cartabia*, Milano, 2023, 395; GALLO, *Nuove ipotesi accusatorie per i giornalisti che violano il segreto investigativo*, DPP 1997, 490; GALLUZZO, *Presunzione di innocenza: tra giustizia e informazione*, *Dirittifondamentali.it* online 2021, 511; GAMBACURTA, *I rapporti con gli altri soggetti*, in MOSCA-GAMBACURTA-SCANDONE-M. VALENTINI, *I servizi di informazione e il segreto di Stato (Legge 3 agosto 2007, n. 124)*, Milano, 2008, 281; GARELLO-SCUTO, *Le indagini difensive. Commentario articolo per articolo della legge 7 dicembre 2000 n. 397. Profili pratici e questioni controverse*, Milano, 2001; GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'Legge Cartabia'*, S PEN online 15.10.2021; GATTA - GIALUZ (a cura di), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, Torino, 2024; GIALUZ, *Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'assistenza linguistica (n. 32/14): un'occasione sprecata per modernizzare l'ordinamento italiano*, in *penalecontemporaneo.it*, 10.4.2014; GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, Padova, 2018; GIALUZ, *Segreto a tutela della riservatezza e divieto speciale di pubblicazione delle intercettazioni*, in AA.Vv., *Le nuove intercettazioni*, a cura di GIALUZ, D internet 2020, n. 3, 61; GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali*, S PEN 2.11.2022; GIANNINO, *Il processo penale minorile*, Padova, 1997; GIARDA, *Appunti sulla figura del « testimone ad atti processuali penali »*, R IT DPP 1968, 401; GIORDANO, *Vietate le immagini di persone in manette*, G DIR 2000, n. 1, XXXVII; GIORDANO, *La nuova domiciliazione "assentita" presso il difensore di ufficio*, DPC 2018, n. 3; GIORDANO, *La giurisprudenza di legittimità sulle prime applicazioni del processo penale telematico*, S PEN online 21.5.2021; GIORDANO, *Riforma Cartabia: l'atto processuale in forma di documento informatico*, IUS 3.1.2023; GIORGI RONGHI, *La tutela penale del segreto investigativo*, R PEN 2010, 956; GIOSTRA, *Il diritto dell'imputato straniero all'interprete*, RD PROC 1978, 436; GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, Milano, 1989; GIOSTRA, *Alt al divieto di pubblicare gli atti del fascicolo dibattimento*, DPP 1995, 659; GIOSTRA, *Il segreto investigativo tra inosservanze e strumentalizzazioni*, DPP 1995, 873; GIOSTRA, *Problemi irrisolti e nuove prospettive per il diritto di difesa: dalla registrazione delle notizie di reato alle indagini difensive*, in AA.Vv., *Misure cautelari e diritto di difesa nella l. 8 agosto 1995 n. 332*, Milano, 1996, 179; GIOSTRA, voce *Segreto*, X) *Segreto processuale (dir. proc. pen.)*, EG 1998, XXVIII, I; GIOSTRA, voce *Contraddittorio (principio del)*, II) *Diritto processuale penale*, EG 2001, 1; GIOSTRA, *Intercettazioni e informazione*, CP 2006, 2752; GIOSTRA, *Limiti alla conoscibilità dei risultati delle intercettazioni: segreto investigativo, garanzie individuali, diritto di cronaca*, in AA.Vv., *Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni. Un problema cruciale per la civiltà e l'efficienza del processo e per le garanzie dei diritti*, Milano, 2009, 399; GIOSTRA, *Un black out informativo fino al rinvio a giudizio non è soluzione costituzionalmente accettabile*, G DIR 2009, 10, 9; GIOSTRA, *Il segreto estende i suoi confini e la sua durata*, in AA.Vv., *Nuove norme in tema di intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche*, a cura di GIOSTRA-ORLANDI, Torino, 2018, 115; GIOSTRA, *I nuovi equilibri tra diritto alla riservatezza e di cronaca nella riformata disciplina delle intercettazioni*, R IT DPP 2018, 521; GIOSTRA, *La nuova tutela della privacy ovvero l'assai scadente traduzione giuridica di un proponimento condivisibile*, in AA.Vv., *Revisioni normative in tema di intercettazioni. Riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche*, a cura di GIOSTRA-ORLANDI, Torino, 2021, 125; GIOSTRA, *Un catechismo per atei. Una prima lettura del d.lgs. n. 188 del 2021*, *Media Laws* 2022, 1, 11; GIOSTRA, *Slogan, decibel e tifoserie: il dibattito sulla "legge bavaglio" è sintomo di immaturità*, *Editoriale Domani* 21 febbraio 2024, 12; GIULIANI, *Intercettazioni, tutela della riservatezza e procedimento di libertate*, in AA.Vv., *Nuove norme in tema di intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche*, a cura di GIOSTRA-ORLANDI, Torino, 2018, 31; GIULIANI, *L'uso delle intercettazioni in materia di informazione e di cronaca: cautela e tutela della riservatezza*,

Termine estratto capitolo

Libro III

PROVE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

BIBLIOGRAFIA

AIUTI, *Il ribaltamento della condanna in appello*, CP 2013, 4057; AIUTI, *La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e il libero convincimento del giudice d'appello*, CP 2014, 3963; AMODIO, *Dalla intime conviction alla legalità della prova*, R IT DPP 2012, 19; ANGELETTI, *La costruzione e la valutazione della prova penale*, Torino, 2012; ANGELETTI, *Il processo indiziario: indizio, sospetto e congettura al vaglio della giurisprudenza di legittimità*, Torino, 2021; APRILE, *L'acquisizione e la valutazione della testimonianza del minore nel processo penale. Un ennesimo "banco di prova" nel dialogo tra il giurista e l'esperto di scienze ausiliarie*, R IT M L 2011, 1597; APRILE, *Prova scientifica assunta mediante perizia e motivazione della sentenza penale: quali limiti al sindacato da parte della Cassazione?*, R IT M L 2012, 1169; BARGIS, *Note in tema di prova scientifica nel processo penale*, R IT DPP 2011, 47; BASILICO, *Neutralità della perizia: un dogma superato*, in R IT DPP 2020, 1161 ss.; BESSO, *Illiceità della prova, segreto bancario e giusto processo*, GI 2015, 1617; BORASI, *Principio dispositivo, favor rei e utilizzabilità delle prove penali*, ANPP 2011, 383; BORASI, *Indizi e processo penale*, ANPP 2013, 269; BORASI, *La prova dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali penali*, ANPP 2013, 622; BRUSCO, *Scienza e processo penale: brevi appunti sulla valutazione della prova scientifica*, R IT M L 2012, 61; CALLARI, *Verità processo prova certezza: il circuito euristico della giustizia penale*, RD PROC 2013, 1346; CANTONE, *Il recupero dei ricordi latenti a mezzo ipnosi e tutela della libertà morale della persona*, CP 2008, 3622; CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza "vulnerabile"*, DPP 2010, 985; CANZIO, *Ragioni, verità e dubbio nel labirinto del processo penale*, G PEN 2015, 193; CANZIO - LUPARIA (A CURA DI), *Prova scientifica e processo penale*, Torino, 2018; CAPIROLI, *Scientific evidence e logiche del probabile nel processo per il "delitto di Cogne"*, CP 2009, 1840; CARLIZZI, *La valutazione della prova scientifica*, Milano, 2019; CENTONZE, *Le fonti dichiarative anomale: tipicità, atipicità probatoria e overrulings giurisprudenziali*, CP 2021, 13 ss.; CESARI, *Sull'audizione dei minori, le novità legislative vengono tradite dalla Suprema Corte*, CP 2014, 1178; CONTE-GEMELLI-LICATA, *Le prove penali*, Milano, 2011; CONTI, *Annullamento per violazione di legge in tema di ammissione, acquisizione e valutazione delle prove: le variabili giurisprudenziali*, CP 2013, 485; DANIELE, *Principi costituzionali italiani e ingerenze europee in tema di prova dichiarativa*, R IT DPP 2011, 2008; DANIELE, *Ordine europeo di indagine penale e comunicazioni criptate: il caso Sky ECC/Encrochat in attesa delle Sezioni Unite*, S PEN 11.12.2023; DE CATALDO NEUBURGER, *Scienza e processo penale: linee guida per l'acquisizione della prova scientifica*, Padova, 2010; DELL'ANNO, *Violazione della privacy e inutilizzazione delle acquisizioni documentali correlate: presupposti e limiti*, DPP 2012, 723; DI BITONTO, *Nessuna conseguenza invalidante per la violazione dell'art. 106, comma 4-bis, c.p.p.: una lettura obbligata?*, CP 2011, 1804; DINACCI, *vecchio e nuovo nei limiti di rilevanza delle invalidità nel giudizio di rinvio: verso letture rispettose della legalità processuale*, CP 2014, 1946; DINACCI, *Il contraddittorio per la prova: anàbasi e catàbasi*, CP 2019, 1714 ss.; DINACCI, *L'inutilizzabilità e il male captum bene retentum: vecchie superstizioni e nuove consapevolezza*, AP 2023, n. 2; DI SALVO, *Prova scientifica, indagini preliminari e garanzie difensive*, GM 2010, 1177; DOMINIONI, *L'esperienza italiana di impiego della prova scientifica nel processo penale*, DPP 2015, 601; FELICIONI, *Processo penale e prova scientifica: verso un modello integrato di conoscenza giudiziale*, CP 2013, 1620; FELICIONI, *La*

prova del DNA nel procedimento penale: profili sistematici, dinamiche probatorie, suggestioni mediatiche, Milano, 2018; FERRUA, *La prova nel dibattimento penale*, Torino, 2010; FERRUA-MARZADURI-SPANGHER (a cura di), *La prova penale*, Torino, 2013; FERRUA, *La prova nel processo penale, I, Struttura e procedimento*, Torino, 2017; FERRUA, *Perquisizioni illegittime e sequestro: una singolare dichiarazione di inammissibilità dagli effetti dissuasivi*, *Discrimen* 13.11.2019; GAITO, *Verso una crisi evolutiva per il giudizio d'appello. L'Europa impone la riassunzione delle prove dichiarative quando il p.m. impugna l'assoluzione*, AP 2012, 349; GALANTINI, *L'inutilizzabilità della prova nel processo penale*, Padova, 1992; GALANTINI, *Inutilizzabilità della prova e diritto vivente*, R IT DPP 2012, 64; GALANTINI, *L'inutilizzabilità effettiva della prova tra tassatività e proporzionalità*, DPC 2019, n. 4; GALANTINI, *Alla ricerca della 'inutilizzabilità derivata'. Note a margine di Corte cost., sent. 3 ottobre 2019, n. 219, e a Corte cost., sent. 26 novembre 2020 n. 252*, S PEN 2021, n. 3; GALANTINI, *La circolazione della prova nei rapporti tra procedimento tributario e procedimento penale*, R IT DPP 2022, 999 ss.; GIOSTRA-ORLANDI (a cura di), *Nuove norme in tema di intercettazioni*, Torino, 2018; GIUNTA, *La legittimazione del giudice penale tra vincolo di soggezione alla legge e obbligo di motivazione*, G PEN 2011, 259; GRIFANTINI, *La nozione di indizio nel codice di procedura penale*, RD PROC 2013, 12; ILLUMINATI, *Ammissione ed acquisizione della prova*, in FERRUA-GRIFANTINI-ILLUMINATI-ORLANDI, *La prova nel dibattimento penale*, Torino, 2010, 84; ILLUMINATI, *L'inutilizzabilità della prova nel processo penale italiano*, R IT DPP 2010, 521; LOMBARDO, *La prova giudiziale*, Milano, 1999; LOZZI, *Lineamenti di procedura penale*, Torino, 2015; MANCUSO, *Perizia psicodiagnostica, esame del minore e mancato rispetto del contraddittorio: la Corte evoca Strasburgo nel sindacato sul diritto alla prova tecnica*, R IT M L 2012, 1658; MACCHIA, *Libero convincimento del giudice, dalle prove legali al ragionevole dubbio. Le regole europee*, CP 2022, 2043 ss.; MANNA, *Il minore autore e vittima di reato: la situazione italiana e le indicazioni europee*, D FAM 2012, 1251; MARAFIOTI, *Digital evidence e processo penale*, CP 2011, 4509; MARCOLINI, *Le indagini atipiche a contenuto tecnologico nel processo penale: una proposta*, CP 2015, 760; MARTINES, *A proposito dell'obbligo del giudice di appello di riesaminare i testimoni in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado*, CP 2014, 3010; MELCHIONDA, voce *Prova in generale (dir. proc. pen.)*, ED 1997, Agg., I, 838; MOFFETTI, *La testimonianza fragile nel processo penale: verso la policromatica valutazione delle dichiarazioni del minore*, G PEN 2013, 295; MOROSINI, *La formazione della prova nei processi per fatti di criminalità organizzata (art. 190-bis c.p.p.)*, in AA.VV., *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova*, a cura di TONINI, Padova, 2001, 225; MOSCARINI, *Principi delle prove penali*, Torino, 2014; MOSCARINI, *Lo statuto della "prova scientifica" nel processo penale*, DPP 2015, 649; NAPPI, *A proposito della cosiddetta inutilizzabilità derivata*, CP 2018, 3046 ss.; NAPPI, *Nuova guida al codice di procedura penale*, Lanciano, 2023; NOCERINO, *L'inoppugnabilità del provvedimento del g.u.p. che decide sull'istanza di dissequestro probatorio*, S PEN 2023, n. 11; PANSINI, *È valida la prova "atipica" senza preventiva autorizzazione delle parti?*, DPP 1997, 1257; PASTA, *Le generalizzazioni come regole probatorie di matrice giurisprudenziale e come strumento di conoscenza*, R IT DPP 2021, 1253 ss.; PERONI, *Sulla dubbia giustiziabilità del diniego di dissequestro deciso in udienza preliminare*, AP 2023, n. 2; PROIETTI, *Fenomenologia della prova indiziaria scientifica*, G PEN 2012, 299; RECCHIONE, *L'ascolto del minore nel processo penale*, R IT M L 2011, 1609; RENOLDI, *Le sezioni unite sul controllo del contenuto della corrispondenza di persona ristretta in istituto penitenziario*, CP 2013, 962; RENZETTI, *La prova scientifica nel processo penale: problemi e prospettive*, RD PROC 2015, 399; RIVELLO, *Tecniche scientifiche e processo penale*, CP 2013, 1691; RIZZO, *Le modalità di « audizione protetta » del minore*, CP 2014, 3808; SAMMICHELI-SARTORI, *Neuroscienze e processo penale*, CP 2010, 3305; SPAGNOLI, *L'autorizzazione per l'utilizzo di impianti esterni per le intercettazioni*, CP 2011, 1477; SPANGHER, *Processo penale e prove (Dichiarazioni dell'imputato)*, GI 2017, 2001 ss.; SPANGHER, *Nel dialogo tra le Corti si consolida il diritto al silenzio*, GC 2021, 1046; TABASCO, *Prove non disciplinate dalla legge nel processo penale*, Napoli, 2011; TAVASSI, *L'onere della prova nel processo penale*, Padova, 2020; TONINI, *La prova penale*, Padova, 2000; TONINI, *Iniziativa d'ufficio del giudice e onere della prova tra principio di imparzialità e funzione cognitiva del processo penale*, CP 2011, 2010; TONINI, *Dalla perizia "prova neutra" al contraddittorio sulla scienza*, DPP 2011, 360; TONINI-CONTI, *Il diritto delle prove penali*, Milano, 2012; UBERTIS, *La tutela del contraddittorio e del diritto di difesa tra CEDU e Trattato di Lisbona*, CP 2010, 2494; VERRICO, *La prova scientifica e il libero convincimento del giudice nell'applicazione del criterio della "probabilità logica" nell'accertamento causale*, CP 2011, 3790; VICOLI, *Riflessioni sulla prova scientifica: regole inferenziali, rapporti con il sapere comune, criteri di affidabilità*, R IT M L 2013, 1239; ZARA, *Neurocriminologia e giustizia penale*, CP 2013, 822.

- 187** **Oggetto della prova.** — 1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.
2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.
3. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato.

SOMMARIO

1. Premessa. — 2. Ambito di applicazione. — 3. L'imputazione. — 4. La punibilità e la determinazione della pena. — 5. I fatti rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme processuali. — 6. La responsabilità civile da reato.

1. Premessa. Il titolo I del libro III, dedicato alle disposizioni generali in tema di prove, costituisce una sorta di catalogo dei principi generali da osservarsi in materia probatoria, e, come tali, logicamente prioritari rispetto alla regolamentazione dei singoli mezzi di prova o di ricerca della prova (GREVI-ILLUMINATI, in CONSO-GREVI-BARGIS, *Compendio*, 260). Il principio cardine del processo è costituito dal **diritto alla prova** delle parti, secondo il quale il ruolo del giudice è limitato all'esclusione delle prove manifestamente superflue o irrilevanti, oltre che di quelle vietate (art. 190). Ma il principale confine di questo diritto è posto proprio dalla norma in commento, che indica l'oggetto della prova e che è definito, innanzitutto, dall'imputazione, e cioè dalla prospettiva del fatto quale risulta determinato nell'atto dell'accusatore. Infatti, la verità che si persegue è solo quella che può manifestarsi con la verifica delle ipotesi di ricostruzione dei fatti proposte dalle parti (NAPPI, *Nuova*, 1.4.1). La delimitazione del *thema probandum* risponde sostanzialmente a due esigenze: evitare dispersioni, anche in nome del principio di ragionevole durata del processo; tutelare il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa (sul punto, DINACCI, *Il contraddittorio*, 1714). Il requisito di **pertinenza-rilevanza**, nel delimitare l'oggetto di quanto si deve ricercare e conoscere, punta addirittura ad una fisiologia del potere giudiziario, poiché vuole evitare che l'attività probatoria possa arbitrariamente orientarsi verso qualunque obiettivo di verità storica, secondo una logica inquisitoria estranea all'ispirazione del nuovo codice (GREVI-ILLUMINATI, in CONSO-GREVI-BARGIS, *Compendio*, 265), e serve ad assicurare l'attendibilità del risultato cognitivo del processo (NAPPI, *Guida*, 8). In giurisprudenza si è affermato che la violazione del principio di **inerenza** non è sanzionata a pena di nullità o inutilizzabilità, per cui, se viene acquisita una prova attraverso domande rivolte al teste su fatti che non si riferiscono espressamente all'imputazione oggetto di contestazione, la prova è utilizzabile ai fini di un diverso reato (nella specie, contestato in via suppletiva ai sensi dell'art. 517) (C. III, n. 12930/08). Il codice utilizza indifferentemente i termini di « pertinenza » e di « rilevanza », quali sinonimi: ad esempio, il termine « pertinenza » viene usato nell'art. 499 c. 6 a proposito delle domande rivolte al teste, mentre l'art. 190 impone al giudice di escludere le prove manifestamente irrilevanti. Nell'acquisizione delle sentenze irrevocabili emesse in altro procedimento (art. 238-bis), particolare attenzione va posta non solo alla valutazione della prova (art. 192), ma

anche al tema della rilevanza, a garanzia della difesa dell'imputato (C. II, n. 16626/07), ed anche l'acquisizione di intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento è ammessa quando sono indispensabili non solo all'accertamento del fatto reato, ma anche con riferimento all'intera imputazione, compresi i fatti relativi alla punibilità, alla determinazione della pena, alla qualificazione del reato in rapporto alle circostanze attenuanti o aggravanti, ed anche quando l'indispensabilità è in funzione di riscontro a dichiarazioni accusatorie (C. II, n. 12625/15).

2. Ambito di applicazione. Sembra ormai pacifico che i principi stabiliti dalla norma in esame valgono anche per le **indagini preliminari**, altrimenti si giungerebbe all'assurdo di escludere l'applicabilità del principio di pertinenza all'**incidente probatorio** e, al limite, all'**udienza preliminare**. Si può aggiungere che gli elementi raccolti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari sono, per loro natura o per evenienze sopravvenute, destinati ad entrare nel fascicolo del dibattimento (ad esempio, i verbali delle operazioni originariamente irripetibili o divenuti tali), oppure comunque ad essere utilizzati in qualche misura in dibattimento (ad esempio, ai fini delle contestazioni), se non a diventare vere e proprie prove su cui fondare il giudizio di responsabilità, in alcuni riti alternativi (C. S.U., n. 44711/04, Wajib, con riferimento al parametro di ammissibilità della prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito abbreviato). Perciò, può affermarsi che le norme sulle prove sono applicabili **a tutto il procedimento penale**, a meno che esse non siano incompatibili, espressamente o implicitamente, con la regolamentazione del singolo atto da compiere in una determinata fase (TONINI-CONTI, *Manuale Breve*, 204). Il principio di pertinenza-rilevanza deve presiedere pure all'attività di investigazione difensiva di cui all'art. 327-*bis*, e costituisce il limite entro il quale il PM è obbligato a svolgere le indagini eventualmente richieste dalla difesa (art. 358). Il perimetro probatorio disegnato dalla norma in commento delimita anche il potere di **integrazione probatoria officiosa** disposta nell'ambito del giudizio d'**appello** (C. II, n. 8395/23), anche instaurato a seguito di impugnazione avverso la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, a norma dell'art. 603 (C. I, n. 38699/14).

3. L'imputazione. Il *thema probandum* è costituito, innanzitutto, dai fatti che si riferiscono all'imputazione. Così, è stato sottolineato che in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al **periodo temporale** considerato dall'imputazione (C. II, n. 7870/20). Fatti, e non valutazione, come risulta evidente dal divieto per i testimoni di riferirsi alla moralità dell'imputato (art. 194). Si suole distinguere tra **fatti "principali"**, ovvero quelli che le norme pongono come elemento costitutivo del reato o come circostanza attenuante o aggravante, e **fatti "secondari"**, dai quali è possibile ricavare il fatto principale, e rispetto ai quali

Termine estratto capitolo

Libro IV**MISURE CAUTELARI** ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Per la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, v. artt. 45-54 d.lg. 8.6.2001, n. 231.

Titolo I

MISURE CAUTELARI PERSONALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI**BIBLIOGRAFIA**

ADORNO, *L'irreversibile irragionevolezza del carcere cautelare "obbligatorio": cade la presunzione assoluta anche per i reati di "contesto mafioso"*, G COST 2013, 2408; ALONZI, *L'adozione di misure cautelari all'esito di un provvedimento di condanna: una discutibile novella*, in Aa.Vv., *Le nuove norme sulla tutela della sicurezza dei cittadini*, Milano, 2001, 235; AMARA, *Riforma Cartabia. Principali questioni sul tappeto relative alla modifica del regime di procedibilità, giustiziainsieme.it* 28.10.2022; AMBROSETTI, *La determinazione della pena nel reato continuato: brevi note in merito ad una recente pronuncia delle Sezioni Unite in tema di misure cautelari e continuazione*, R IT DPP 1998, 673; ANDREAZZA, *L'ennesima modifica dell'art. 275, comma 3, c.p.p. tra precari equilibri costituzionali e applicazione alle misure in atto*, CP 2010, 3350; APRILE, *Trasgressioni di prescrizioni inerenti una misura cautelare e sostituzione o cumulo con altra misura più grave: una pronuncia della Corte costituzionale sull'art. 276 c.p.p.*, ND 1996, 303; APRILE, *L'intervento delle Sezioni unite in tema di modalità di esecuzione delle intercettazioni ambientali: una questione definitivamente risolta?*, CP 2002, 2821; APRILE, *Osservazioni a Cass. pen., Sez V, 19 giugno 2007, n. 28554*, CP 2008, 4717; APRILE, *Osservazioni a C. cost., num. 232, 16 luglio 2013*, CP 2013, 4334; APRILE, *Osservazioni a C. cost., 25 marzo 2013, n. 57*, CP 2013, 2588; APRILE, *Osservazioni a C. cost., 24 gennaio 2017, n. 17*, CP 2017, 1465; APRILE-D'ARCANGELO, *Le misure cautelari nel processo penale*, Milano, 2017; BASSI-PARODI, *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)*, Milano, 2022; BASSI-VON BORRIES, *Il bracciale elettronico fra luci e ombre*, CP 2016, 3127; BELTRANI, *Termini della custodia cautelare e reato continuato*, CP 2010, 4121; BOSSI, *Maltrattamenti e pericolo di reiterazione*, DG 2017, 8; BRESCIANI, *Sub art. 6 l. 8 agosto 1995, n. 332*, L PEN 1995, 641; BRICCHETTI-VARRASO, *Il nuovo processo penale. Aggiornato al d.lgs. n. 31/2024*, Piacenza, 2024; BRONZO, *Ancora precisazioni sull'ambito applicativo dell'art. 27 c.p.p.*, CP 2010, 3040; BUZZELLI, *I gravi indizi di colpevolezza nel sistema delle misure cautelari tra probabilità e certezza*, R IT DPP 1995, 1132; BUZZELLI, *Gravi indizi cautelari, chiamata in correità e riscontri individualizzanti dopo la l. n. 63/01*, CP 2002, 3706; CANEVELLI, *La tutela dei soggetti affetti da AIDS, da altre malattie gravi e misure alternative al carcere*, DPP 1999, 1223; CANZIO, *I poteri di "cognizione" del giudice preliminare in tema di libertà personale: una rilettura del quadro normativo*, L PEN 1999, 567; CARCANO-MANZIONE, *Custodia cautelare e bracciale elettronico*, Milano, 2001; CERESA-CASTALDO, *Le sezioni unite disorientate tra inefficacia dell'ordinanza coercitiva e validità della pronuncia di riesame "fuori termine"*, CP 1999, 3086; CERESA-GASTALDO, *Tempi duri per i legislatori liberali*, DPC online

11.7.2014; CESARIS, *Dal panopticon alla sorveglianza elettronica*, in BARGIS, *Il decreto anticarcerazioni*, Torino, 2001; CIVITA, *Udienza preliminare: la nuova regola di giudizio per la sentenza di non luogo a procedere*, in AA.Vv., *La riforma Cartabia*, Pisa, 2022, 317; D'AMBROSIO, *Sub art. 278, Commento al nuovo codice di procedura penale*, voll. I-VI, Torino, 1989-1991, 89; D'AMBROSIO, *Commento alla l. 8 agosto 1995, n. 332, DPP 1995, 1157*; DE AMICIS, *Sulla rilevanza delle aggravanti ad effetto speciale ai fini della determinazione della durata massima della custodia cautelare*, CP 1997, 142; DE FRANCESCO, *Il giudice può aggravare la misura cautelare in atto in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte*, DG 2015, n. 41, 8; FALATO, *La presunzione di non colpevolezza, come regola di trattamento, influenza la predisposizione da parte del legislatore degli strumenti per un corretto uso della cautele processuali*, CP 2003, 2730; FERRETTI, *La carenza di disponibilità di braccialetti elettronici non è ipotesi derogatoria per l'applicazione degli arresti domiciliari*, DG 2016, 34; FERRUA, *Appunti critici sulla riforma del processo penale*, DisCrimen 12.7.2021; FERRUA, *Brevi appunti in tema di udienza preliminare, appello e improcedibilità*, DisCrimen 9.12.2021; FILIPPI, *La Corte costituzionale valorizza il ruolo paterno nella detenzione domiciliare*, G COST 2003, 3634; FIORIO, *Madri detenute e figli minori*, DPP 2011, 932; FOIS, *Estinguibilità delle misure cautelari per incompetenza del giudice: non necessaria identità degli organi giurisdizionali*, CP 1997, 17; FOTI, *L'esercizio del potere cautelare è subordinato ad un giudizio prognostico caratterizzato da una ragionevole probabilità di condanna dell'indagato*, DG 2014, 43; FOTI, *Arresti domiciliari: l'indisponibilità del braccialetto elettronico pregiudica la concessione della misura*, DG 2016, 12; FRIGO, *Rimedi apparenti e nuove involuzioni*, G DIR 2000, n. 45, 90; FUMU, *Inutilizzabilità delle intercettazioni illegittime nelle indagini preliminari: finalmente effettivi controlli di legalità e sanzione processuale*, CP 1996, 2913; GAETA, *Standard di motivazione di libertate e fisica del potere giudicante*, AP 2018, n. 2; GASPARRE, *Custodia cautelare: è possibile sostituire la misura per incompatibilità "temporanea"?*, DG 2019, 16; GATTA, *L'estensione del regime di procedibilità a querela nella riforma Cartabia e la disciplina transitoria dopo la l. n. 199/2022*, S PEN online 2.1.2023; GATTA-GIALUZ, *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, Torino 2024; GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia*, S PEN online, 2.11.2022; GIBILISCO, *Quel che resta del fumus: gli indizi di colpevolezza nel prisma delle presunzioni cautelari*, DisCrimen 20.7.2000; GIOSTRA, *Per una miglior disciplina della custodia cautelare* DPP 1996, 304; GIOSTRA, *Carcere cautelare "obbligatorio": la campana della Corte costituzionale, le "stecche" della cassazione, la sordità del legislatore*, G COST 2012, 4897; GIOSTRA, *Sovraffollamento carceri: una proposta per affrontare l'emergenza*, R IT DPP 2013, 55; GIULIANI, *Il contraddittorio in ordine ad un provvedimento cautelare ex art. 276 c.p.p. tra interpretazioni lacunose ed argomenti di sapore retro*, CP 2009, 2774; GIUNCHEDI, *La polifunzionalità della detenzione domiciliare a garanzia dell'assistenza dei figli invalidi: la portata innovativa della sentenza e le problematiche interpretative*, G COST 2004, 747; GIUNCHEDI, *La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare. Frammenti di storia ed equilibri nuovi*, GI 2013, 3; GREVI, *Libertà personale dell'imputato e costituzione*, Milano, 1976; GRILLO, *Il significato dell'attualità del periculum cautelare*, DG 2016, 40; GRILLO, *Penuria di 'braccialetti elettronici': carcere o domiciliari? Parlano le Sezioni Unite*, DG 2016, 13; ILLUMINATI, *Sub art. 3 l. 8 agosto 1995, n. 332, in AA.Vv., Modifiche al codice di procedura penale*, Padova, 1995, 64; ILLUMINATI, *Presupposti delle misure cautelari e procedimento applicativo*, in GREVI (a cura di), *Misure cautelari e diritto di difesa nella l. 8 agosto 1995, n. 332*, Milano, 1996, 67; ILLUMINATI, *Accesso alle intercettazioni utilizzate in sede cautelare e diritto di copia*, G COST 2008, 3762; IZZO, *Cronaca di un "revirement annunciato": il nuovo assetto costituzionale dell'incompatibilità carceraria del detenuto affetto da hiv*, FI 1996, I, 1554; LA MUSCATELLA, *Le circostanze rilevanti per dimostrare l'aggravante del metodo mafioso*, DG 2017, 2; LAROTONDA, *I tranelli di riprese ambientali e intercettazioni*, DG 2016, 26; MANES, *Lo sciamè di precedenti della Corte costituzionale sulle presunzioni in materia cautelare*, DPP 2014, 457; MANTOVANI, *Tempi (incomprensibilmente)dilatati per garantire ai bambini fino a sei anni la continuità del rapporto con la madre al di fuori degli istituti di custodia*, CP 2012, 3415; MARANDOLA, *Sospensione condizionale della pena e misure cautelari*, CP 1995, 641; MARANDOLA, *I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking*, DPP 2009, 953; MARANDOLA, *Le sezioni unite escludono il diritto all'interrogatorio di garanzia in caso di trasgressione alle prescrizioni cautelari: dalla sanzione endoprocessuale alla "sottesa" introduzione di una sanzione "sostanziale"*, R IT DPP 2009, 1471; MARANDOLA, *Associazione per il narcotraffico e negazione della "ragionevolezza" della carcerazione obbligatoria fra corte costituzionale e sezioni unite*, G COST 2011, 2950; MARANDOLA, *Verso un nuovo statuto cautelare europeo?* G COST 2011, 2149; MARCELLO, *Il palliativo del nuovo art. 275 comma 2 bis c.p.p. contro l'abuso della custodia cautelare*, DPC online 22.9.2014; MARCHETTI, *La vittima nel sistema cautelare de libertate: una lettura attraverso la lente dei principi*, AP 2023, n. 3; MARCOLINI, *Legge 21 aprile 2011, n. 62 (Disposizioni in tema di detenute madri)*, DPC online 5.5.2011; MARINELLI, *Ancora sull'omessa allegazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni nel procedimento de libertate: un caso*

emblematico, CP 1999, 3508; MAROTTA, *Violazione arresti domiciliari: l'interrogatorio di garanzia resta escluso anche dopo l'introduzione della clausola di lieve entità*, DG 2016, 8; MARZADURI, *Custodia cautelare nel diritto processuale penale*, D pen 1989, III, 279; MARZADURI, *Misure cautelari personali (principi generali e disciplina)*, D pen 1994, VIII, 59; MARZADURI, *Sub art. 3 l. n. 332/95*, L PEN 1995, 602; MARZADURI, *Commento all'art. 16 l. 19 gennaio 2001, 4*, L PEN 2001, 444; MARZADURI, *Giusto processo e misure cautelari*, in AA.VV., *Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio*, Torino, 2002; MASTROTOTARO, *Custodia cautelare in carcere e presunzioni legali*, FI 2015, V, 105; MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, Milano, 1999; MAZZA, *Principi e questioni di diritto intertemporale e transitori*, CP 2000, 2531; MILANI, *Sul diritto del difensore alla piena conoscenza delle risultanze delle intercettazioni utilizzate nel procedimento cautelare; Le Sezioni Unite non sciogliono tutti i dubbi*, CP 2011, 484; NEGRI, *Corte costituzionale, chiamata di correo e riscontri nel procedimento incidentale de libertate*, CP 1997, 1266; NEGRI, *Fumus commissi delicti. La prova per le fattispecie cautelari*, Torino, 2004; NOCERA, *Circostanze indipendenti e ad effetto speciale: fine di un'endiadi*, CP 2017, 3568; NUZZO, *Il regime di custodia cautelare in carcere e la tutela della salute in base alla disciplina della l. 12 luglio 1999, n. 231*, CP 2000, 773; PAULESI, *La presunzione di non colpevolezza*, Torino, 2009; PERONI, *Le misure interdittive nel sistema delle cautele penali*, Milano, 1992; PERONI, *Nuovi criteri di scelta delle misure cautelari nell'art. 275, comma 3, c.p.p. e successione di leggi nel tempo*, R IT DPP 1992, 1481; PERONI, *Chiamate di correo, dichiarazioni di reato e standards di gravità indiziaria nell'adozione di misure cautelari*, CP 1994, 679; PETRALIA, *Gravi indizi di reato e della colpevolezza: i modelli probatori delle indagini preliminari e l'integrazione difensiva del patrimonio indiziario*, CP 2005, 2458; PIRAS, *Mamma lavoratrice e papà detenuto: quale sorte per i figli?*, DG 2016, 20; PIRAS, *Sì agli arresti domiciliari per la maestra violenta se è possibile la reiterazione e l'inquinamento probatorio*, DG 2017, 8; POTETTI, *Note in tema di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c. 1 c.p.p.*, CP 1998, 1414; RAFARACI, *Jus superveniens e libertà personale (note in tema di applicazione immediata ai procedimenti in corso dell'art. 1 d.l. 9 settembre 1991, n. 292)*, CP 1993, 271; RAFARACI, *Omicidio volontario e adeguatezza della custodia cautelare in carcere: la Consulta censura la presunzione assoluta*, G COST 2011, 3721; RAMAJOLI, *I "gravi" indizi di colpevolezza e l'adozione di misure cautelari personali*, CP 1992, 700; RIGO, *Commento sub art. 6 l. 8 agosto 1995, n. 332*, in AA.VV., *Modifiche al codice di procedura penale*, Padova, 1995, 94; RIVIEZZO, *Pacchetto sicurezza. Commento alla l. 26 marzo 2001, n. 128*, Milano, 2001; SANNA, *Decreto di rinvio a giudizio e controllo sugli indizi di reità*, DPP 1996, 1216; SANTALUCIA, *Il computo dei termini di fase della custodia cautelare dopo la sentenza di condanna*, CP 2008, 3609; SCALFATI, *Misure cautelari in attesa della pronuncia*, in AA.VV., *Il mandato di arresto europeo*, a cura di PANSINI-SCALFATI, Napoli, 2005; SCALFATI, *Scaglie legislative sull'apparato cautelare*, in DIDI-GERACI, *Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme*, Torino, 2015; SPAGNOLO, *Osservazioni a Corte di Cassazione 31 marzo 2011, n. 27919*, CP 2011, 4167; SPANGHER, *Più rigore — e legalità — nella valutazione dei gravi indizi per l'applicazione delle misure cautelari personali*, in AA.VV., *Giusto processo: il nuovo sistema probatorio penale*, Padova, 2001; SPANGHER, *Giuliano Vassalli e l'evoluzione del processo penale*, CP 2011, 4535; TONINI, *La consulta pone limiti alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere*, DPP 2010, 949; TONINI, *La carcerazione cautelare per gravi delitti: dalle logiche dell'allarme sociale alla gestione in chiave probatoria*, DPP 2014, 261; TURCO, *La riforma delle misure cautelari*, PPG 2015, 106; VERGINE, *Art. 275, 3 comma, c.p.p.: una norma dall'utilizzo eccessivo*, DPP 2014, 430; VIGANO, *Una norma da eliminare: l'art. 8 d.l. n. 92/2014*, DPC online 7.7.2014.

272

Limitazioni alle libertà della persona. — 1. *Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.*

SOMMARIO

1. Inviolabilità della libertà personale e riserva di legge. — 2. Natura processuale della disciplina delle misure cautelari personali e principio del *tempus regit actum*.

1. Inviolabilità della libertà personale e riserva di legge. La norma apre il Capo I del Titolo I del Libro IV dedicato alle misure cautelari. Tra le

disposizioni generali ivi contenute, spiccano quelle dirette a fissare i limiti all'esercizio del potere cautelare. In quest'ottica, l'art. 272 « ha funzione, per un verso, di fondamento di ordine generale per l'esercizio del potere cautelare all'interno del processo penale, per altro verso di delimitazione, a sua volta di ordine generale, all'esercizio di tale potere » (*Rel. prog. prel. c.p.p.*, 71). Sebbene quest'ultima funzione sarebbe stata meglio evidenziata con una formula negativa dello stesso tipo di quella impiegata nell'art. 13 Cost. (« non è ammessa forma alcuna di (...) restrizione della libertà personale »), si è preferito esprimere la garanzia costituzionale dell'inviolabilità della libertà personale con la formula positiva « le libertà [...] possono essere limitate », per sottolineare « il carattere di **discrezionalità** [...] che assiste le risoluzioni giudiziarie in questo campo » (*Rel. prog. prel. c.p.p.*, 71). Si tratta, però, di una discrezionalità « legislativamente circoscritta e "guidata" ». Invero, l'avverbio « soltanto » inserito nel testo dell'art. 272 sottolinea sia l'**eccezionalità** delle restrizioni a titolo cautelare che non possono considerarsi fisiologicamente connesse alla vicenda processuale penale, sia la **tipicità** (sebbene la sottolineatura della necessità di previsione legale non fosse necessaria, scaturendo già dalla doppia riserva, di legge e di giurisdizione, dettata dall'art. 13 c. 2 Cost. per ogni forma di compressione della libertà personale) e soprattutto la **tassatività** delle limitazioni alle libertà della persona, consentite solo a norma degli artt. 273-315. Dunque, tipiche e a **numero chiuso** sono le misure cautelari personali, così come tipici e nominati sono i casi, le forme e i presupposti secondo i quali le stesse possono essere adottate (C. S.U., n. 24/00). Il riferimento alle « libertà della persona », in luogo del richiamo « alla libertà personale » contenuto nell'art. 13 Cost., rimarca l'estensione della disciplina codicistica a tutte le misure restrittive, di tipo coercitivo ed interdittivo, che incidono non solo sulla libertà della persona in senso stretto, intesa come libertà di movimento, bensì su tutti i diritti attraverso i quali si proietta all'esterno la sua personalità. In ossequio ai principi di stretta legalità, tassatività e tipicità, fuori dei casi in cui non sia espressamente consentito da singole norme processuali (v. artt. 276 e 307 c. 1-bis), non è possibile imporre prescrizioni "**aggiuntive**" non previste dalle disposizioni regolanti le singole misure, né applicare in modo "**congiunto**" due distinte misure, omogenee o eterogenee, anche astrattamente compatibili tra loro (come, ad esempio, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto o l'obbligo di dimora). Ciò potrebbe determinare la creazione, in un *mixtum compositum*, di una "nuova" misura non corrispondente al paradigma normativo tipico (C. S.U., n. 29907/06, La Stella; C. I, n. 42891/09; C. III, n. 37987/2004; secondo C. III, n. 49817/09, è abnorme l'ordinanza che prescrive all'indagato il divieto di comunicare con terze persone senza la contestuale adozione della misura degli arresti domiciliari, trattandosi di misura non rientrante tra quelle coercitive o interdittive previste dalla legge). La questione peraltro non era pacifica. Secondo un certo indirizzo, infatti, il cumulo di misure astrattamente compatibili tra loro è possibile quando la combinazione tra i vincoli derivanti da più misure può consentire la rinuncia a provvedimenti di tipo **Termine estratto capitolo** (C. VI, n. 23826/04). In

PARTE SECONDA

Libro V

INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

BIBLIOGRAFIA

ADORNO, *Sulla pubblicazione del contenuto degli atti di indagine coperti da segreto*, CP 1995, 2168; ALONZI, *Le attività del giudice nelle indagini preliminari*, Padova 2011; AMODIO, *Le indagini difensive tra nuovi poteri del G.i.p. e obblighi di lealtà del P.m.*, CP 1997, 2284; AMODIO, *Il dovere di verità del difensore nel processo penale*, DPP 2006, 1460; APRILE-SILVESTRI, *Le indagini preliminari e l'archiviazione*, Milano, 2011; BARTOLI, *Tutela penale del segreto processuale e informazione: per un controllo democratico sul potere giudiziario*, DPC 2017, n. 3, 59; BECONCINI, *Verso il potenziamento del giudice per le indagini preliminari: una effettiva ridefinizione dei controlli?*, L PEN online 6.12.2023; BRICCHETTI-RANAZZO, *Le indagini della difesa*, Milano, 2012; CAPRIOLI, *La procedura di filtro delle comunicazioni rilevanti nella legge di riforma della disciplina delle intercettazioni*, CP 2020, 1387; CARINI, *Segreto d'indagine*, D pen 2005, Agg., 1513; CESARI, *Segreto e divieto di pubblicazione: gli intenti chiari di una disciplina oscura*, L PEN online 24.11.2020; D'ELIA, *Magistratura, polizia giudiziaria e Costituzione. Contributo allo studio dell'art. 109 Cost.*, Milano, 2002; DI CHIARA, *Le linee prospettive del "difendersi ricercando": luci e ombre delle nuove investigazioni difensive*, L PEN 2002, 1; FANUELE, *La ricostruzione del fatto nelle investigazioni penali*, Padova, 2012; FERRAIOLI, *Il ruolo di "garante" del giudice per le indagini preliminari*, Padova, 2014; FERRUA, *Il giusto processo*, Bologna, 2012; GIOSTRA, *Prima lezione sulla giustizia penale*, Bari, 2020; FILIPPI, *La sentenza Dupuis c. Francia: la stampa watchdog della democrazia tra esigenze di giustizia, presunzione di innocenza e privacy*, CP 2008, 812; GIOSTRA, *Il segreto estende i suoi confini e la sua durata*, in GIOSTRA-ORLANDI, *Nuove norme in tema di intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche*, Torino, 2018, 115; GIOSTRA, voce *Segreto: X) Segreto Processuale (dir. proc. pen.)*, EG 1998, 1; GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, Milano, 1989, 801; GREVI, *La garanzia dell'intervento giurisdizionale nel corso delle indagini preliminari*, G PEN 1988, 353; GUALTIERI, *Le investigazioni del difensore*, Padova, 2002; ILLUMINATI, *Principio di oralità e ideologie della Corte costituzionale nella motivazione della sentenza n. 255 del 1992*, G COST 1992, 1973; MADDALENA, *Il potere di segretazione del pubblico ministero*, in FILIPPI, *Processo penale: il nuovo ruolo del difensore*, Padova, 2001; MARZADURI, *Qualche considerazione sui rapporti tra principio di obbligatorietà dell'azione penale e completezza delle indagini preliminari*, S PEN online 14.5.2020; MELILLO, *Rapporti tra il pubblico ministero e la polizia giudiziaria. Cenni sulle indagini preliminari da svolgersi fuori dal territorio dello Stato*, AP 1996, 48; MOLINARI, *Il segreto investigativo*, Milano, 2003; NANNUCCI, *Pubblico ministero e polizia giudiziaria nel processo di parti*, CP 1993, 2945; NOBILI, *Diritti per la fase che "non conta e non pesa"*, in Id., *Scenari e trasformazioni del processo penale*, Padova, 1998, 35; PORCU, *Pubblicità e segretezza nel processo penale. Tra indicazioni normative e profili attuativi*, Padova, 2019; ROSSI, *Il diritto a non essere "additato" come colpevole prima del giudizio. La direttiva UE e il decreto legislativo in itinere*, QG online 3.9.2021; RUGGIERI, *Il volto costituzionale del processo penale*, Pisa, 2021;

VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, Milano, 2006; VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, Torino, 2012; ZAMPINI, *Perimetro del segreto e regime di pubblicabilità delle intercettazioni: rilievi critici e spunti interpretativi*, R IT DPP 2022, 1565.

326

Finalità delle indagini preliminari. — 1. *Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale* ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Per l'attività di indagine concernente i reati ministeriali e quelli indicati nell'art. 90 Cost., v. l. cost. 16.1.1989, n. 1 e l. 5.6.1989, n. 219.

⁽²⁾ Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. gli artt. 11 e 12 d.lg. 28.8.2000, n. 274.

⁽³⁾ V. art. 4, c. 3 l. 20.12.2012, n. 237, per la legittimazione della Corte di appello per l'esecuzione delle richieste della Corte penale internazionale. V., anche, artt. 318-ter ss. d.lg. 3.4.2006, n. 152, per le contravvenzioni in materia ambientale.

SOMMARIO

1. Finalità delle indagini preliminari. — 2. Finalità collaterali. — 3. Completezza e tempestività. — 4. Le scelte del pubblico ministero.

1. Finalità delle indagini preliminari. L'apertura del libro V è segnata dall'individuazione delle finalità delle indagini preliminari: il pubblico ministero e la polizia giudiziaria operano per **orientare le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale**. Al pubblico ministero è conferita la responsabilità della conduzione delle indagini preliminari, che hanno sostituito l'istruzione inquisitoria contemplata dal vecchio rito. Nell'art. 326 si manifesta, dunque, un tratto qualificante del modello accusatorio adottato dal legislatore del 1988: la separazione delle fasi. Le indagini preliminari rappresentano l'occasione per la ricerca e la raccolta di elementi di prova finalizzati ad un sondaggio di plausibilità dell'accusa, a darle un inquadramento giuridico e a valutarne la sostenibilità in giudizio. In questo senso, poi, si coglie l'importanza di quel che l'art. 326 non dice: se il fine delle indagini è delibare la valutazione sull'esercizio dell'azione penale, si esclude che servano ad altro e, in particolare, a fare prova; solo il dibattimento, tendenzialmente, rappresenta un terreno idoneo alla formazione della prova (CAMON E ALTRI, 389). È così che l'art. 326 si collega idealmente ad altre disposizioni: l'art. 50, da leggere alla luce dell'art. 112 Cost., ricorda che il pubblico ministero è chiamato ad esercitare l'azione penale quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione; l'art. 405 fa eco alla disposizione appena menzionata ricordando l'alternativa; l'art. 358 definisce l'attività di indagine del pubblico ministero ricorrendo in primo luogo alla locuzione « ogni attività necessaria » ai fini indicati nell'art. 326. In estrema sintesi, gli atti di indagine possono essere spesi dal pubblico ministero per esercitare l'azione penale in una delle numerose modalità ammesse dall'ordinamento o per chiedere l'archiviazione.

2. Finalità collaterali. Negli anni successivi all'entrata in vigore del codice di rito, la giurisprudenza, con l'avallo della Corte costituzionale, ha sensi-

bilmente attenuato la scelta ideologica che anima il codice. La fase che “non conta e non pesa” (così, in termini scettici, NOBILI, 35) è stata riletta alla luce del fine primario e ineludibile del processo penale: quello della ricerca della verità, che permea le indagini preliminari, e del principio di non dispersione delle prove, che impone di preservare nella misura massima quanto raccolto in tale fase dal pubblico ministero (C. cost., nn. 24/92, 254/92, 255/92, 361/98: v. *amplius*, *sub* artt. 195, 500 e 513; sull’impatto delle decisioni v. ILLUMINATI, 1973 ss.; nonché, più di recente, RUGGIERI, 64 ss.). In reazione al tentativo di ripristinare alcuni pilastri inquisitori all’interno del processo accusatorio di nuovo conio, il legislatore è intervenuto sull’art. 111 Cost. imponendo il metodo del contraddittorio ai fini della formazione della prova penale (c. 4), salve le deroghe tassativamente previste (comma 5). Solo in questi casi, quindi, le indagini possono assumere la finalità obliqua di offrire una prova al giudizio: la “**non dispersione**” delle prove non formate in contraddittorio è limitata a quegli atti di indagine “recuperabili” in base alle espresse previsioni del codice, in attuazione delle eccezioni ammesse dall’art. 111 c. 5 Cost. Il giudice può, quindi, utilizzare come prova atti di indagine per consenso dell’imputato, per non ripetibilità oggettiva o per effetto di condotta illecita. A rilevare in via potenziale, nel corso delle indagini, sono gli utilizzi “probatori” legittimati dal **consenso**: le investigazioni costituiscono il presupposto e la motivazione di una sentenza di patteggiamento (art. 447) o di un decreto penale di condanna (art. 459). Durante le indagini preliminari può collocarsi, infine, anche la sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-ter), in cui gli atti sono utilizzati per le valutazioni del giudice. Nella fase processuale, anche l’emissione di una sentenza all’esito del giudizio abbreviato si fonda sugli atti contenuti nel fascicolo delle indagini (art. 438). In generale, ogni atto di indagine è suscettibile di acquisizione concordata, che gli conferisce valore di prova. In tale prospettiva, dunque, il p.m. non guarda alle sole determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale, dovendo tenere conto della polivalenza dell’attività di indagine e del « variegato ventaglio di destinazioni decisorie eventuali » (SIRACUSANO-GALATI-TRANCHINA-ZAPPALÀ, Diritto, 393). Né può trascurarsi che le indagini preliminari svolgono una funzione collaterale rispetto a quella espressamente individuata all’art. 326, considerato che nel **procedimento de libertate** il pubblico ministero allega gli atti di indagine alla richiesta *ex* art. 291, e che il giudice li utilizza per la decisione sulla cautela. Su un piano differente si collocano, invece, gli “**utilizzi endoinvestigativi**”; qui gli atti di indagine sono in qualche modo, a loro volta, finalizzati a fornire al magistrato dell’accusa elementi per valutare l’opportunità di esercitare l’azione penale (come nel caso della proroga dei termini per le indagini); oppure a quelli che il pubblico ministero può direttamente porre a fondamento di ulteriori atti di indagine (si pensi, ad esempio, agli elementi di prova posti a suffragio di richieste di autorizzazione a realizzare intercettazioni, al prelievo coattivo di campioni biologici, alle perquisizioni).

3. Completezza e tempestività. Se letta insieme all’art. 358 — il quale afferma in termini di doverosità che le attività di indagine del p.m. sono svolte ai

fini indicati nell'art. 326 e agli accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini — la disposizione in commento fonda il principio di **completezza delle indagini**. Quest'obbligo è stato accentuato dall'art. 8 c. 1 l. 8.8.1995, n. 332, che ha modificato l'art. 291 imponendo al p.m. di presentare al GIP, in sede di richiesta delle misure cautelari, tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. C. cost. n. 88/91, muovendo dal disposto degli artt. 326 e 358, ha affermato la valenza del principio di **completezza delle indagini** e la sua strumentalità rispetto alla necessità, da una parte, di impedire l'esercizio apparente dell'azione penale, cioè basato sul mero procedere senza alcun approfondimento investigativo e, dall'altra, di consentire all'imputato di accedere ai riti alternativi, eventualità che a sua volta presuppone l'esistenza di un quadro indiziario circostanziato ed esauriente. Il p.m. deve dunque ricostruire i fatti (condotta, omissione, nesso di causalità, evento), l'elemento psicologico, le condizioni di punibilità, l'assenza di scriminanti ovvero di elementi negativi che smentiscano la partecipazione del soggetto secondo il particolare titolo di reato, il movente e tutto ciò che può essere rilevante ai fini della determinazione della pena e della applicazione delle misure di sicurezza, comprese quelle circostanze inerenti alle pretese risarcitorie nei casi in cui vi sia potenziale costituzione di parte civile (di recente, sul tema, v. MARZADURI, 202). Ancora, è compito dell'organo inquirente l'individuazione dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali (ad esempio, i presupposti per l'applicazione di misure coercitive o la prova dello stato di latitanza). In generale, benché sia « meglio sapere molto che sapere poco » (FANUELE, 5), non può negarsi che la completezza è obiettivo difficilmente raggiungibile, tanto che il codice prevede espressamente istituti in grado di "integrare" il compendio raccolto dal pubblico ministero: il diritto di opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410), la possibilità del GIP di ordinare l'imputazione coatta (art. 409 c. 5), l'avocazione delle indagini (art. 412), i poteri di iniziativa residuale del giudice (art. 409 cc. 2-4, e 421-bis). Il principio di **tempestività delle indagini** risponde, invece, all'esigenza di limitare nel tempo la permanenza dello *status* di indagato. La giurisprudenza ha più volte affermato che la **nozione di causa o di processo** considerata dalla CEDU, cui ha riguardo l'art. 2 l. 24.03.2001, n. 89, s'identifica con qualsiasi procedimento incardinato dinanzi agli organi pubblici di giustizia per l'affermazione o la negazione di una posizione giuridica di diritto o di soggezione facente capo a chi il processo promuova o subisca: in tale novero rientra la fase delle indagini che ove irragionevolmente protratta nel tempo può assumere rilievo ai fini dell'**equa riparazione** (C. civ. I, n. 18266/05); e nella valutazione della durata del processo penale si deve tener conto della fase delle indagini preliminari dal momento in cui l'indagato abbia avuto concreta notizia della pendenza del procedimento, al qual fine è idoneo l'invito a dichiarare o eleggere domicilio *ex* art. 161 (C. civ. VI, n. 14385/15).

Termine estratto capitolo

€ 305,00
I DUE TOMI

024217015

